



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 11

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Marcato

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA REGIONE DEL VENETO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 dicembre 2025

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA REGIONE DEL VENETO

R e l a z i o n e:

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La materia del commercio nella Regione del Veneto è attualmente disciplinata dalle seguenti leggi regionali:

- *legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” per quanto concerne il settore del commercio al dettaglio su area privata;*
- *legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”;*
- *legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso”;*
- *legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 “Mercati alla produzione”;*
- *legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica”, articolo 4, in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica;*
- *legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”;*
- *legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, in materia di impianti stradali di distribuzione carburanti;*
- *legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, articolo 53 e deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 30 dicembre 2022 “Disposizioni in materia di funzioni amministrative relative agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti. Articolo 53, comma 2, legge regionale 23 aprile 2001, n. 11.”.*

Trattasi di un quadro normativo variegato ed eterogeneo, per talune materie assai risalente nel tempo, che, per tale motivo, necessita di un intervento organico di rivisitazione, come meglio dettagliato nei paragrafi seguenti. Il settore commercio rientra, come noto, nell’ambito della potestà legislativa primaria delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi generali dettati dalla Costituzione medesima, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, la normativa europea, un rilievo significativo ha assunto e continua ad assumere la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 123 del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (meglio nota come “Direttiva Servizi” o “Direttiva Bolkestein”), con la quale sono state introdotte talune misure finalizzate all’eliminazione degli ostacoli alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nel territorio dell’Unione europea, consentendo nel contempo l’introduzione di limitazioni all’esercizio dell’attività economica finalizzate esclusivamente alla tutela di interessi pubblici di carattere generale, secondo i criteri di non discriminazione e proporzionalità espressamente enunciati all’articolo 15 della medesima direttiva.

I principi contenuti nella citata direttiva, il cui ambito di applicazione ricomprende il settore del commercio, sono stati recepiti nell'ordinamento italiano dapprima dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni.

In particolare, nel citato decreto legislativo n. 59 del 2010 sono stati, tra l'altro, individuati i seguenti motivi imperativi di interesse generale posti a fondamento dell'introduzione di misure limitative dell'esercizio dell'attività economica, ossia ragioni di pubblico interesse, tra le quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.

Il richiamato processo di liberalizzazione avviato con la citata normativa europea ha avuto un'ulteriore espansione a seguito degli interventi normativi emanati dallo Stato tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in particolare il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (cd. decreto Salva Italia), come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e come successivamente modificato, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022".

Con la citata legge regionale n. 50 del 2012 sono stati recepiti i suddetti principi di liberalizzazione introdotti dalla normativa europea per quanto concerne il commercio al dettaglio su area privata.

Sono seguiti ulteriori interventi regionali di adeguamento, con i quali si è proceduto alla novellazione di altre normative regionali di disciplina del settore (trattasi in particolare della legge regionale n. 29 del 2007 in materia di somministrazione alimenti e bevande, della legge regionale n. 10 del 2001 in materia di commercio su aree pubbliche e della legge regionale n. 23 del 2003 in materia di distribuzione carburanti).

ESIGENZE, FINALITÀ E INTERVENTI

Delineato il quadro normativo di riferimento, occorre ora procedere con l'illustrazione delle esigenze e degli obiettivi sulla base dei quali muove l'odierna proposta normativa.

La contrazione dei consumi verificatasi nel triennio 2021-2023, legata dapprima al contesto pandemico e successivamente al forte aumento dell'inflazione dovuto ai rincari energetici e l'avanzata dei colossi del commercio digitale hanno inciso negativamente sullo sviluppo del settore del commercio, con una riduzione progressiva che ha riguardato principalmente gli esercizi commerciali dei centri storici.

La riduzione più consistente riguarda la componente delle attività del commercio al dettaglio (43.699 a fine 2022, in flessione del 3% su base annua¹. Anche nel 2023 la situazione non pare migliorata, poiché tutte le attività commerciali presenti in Veneto sono passate dalle 100.403 del 2022 alle 97.895 di fine 2023, con un decremento del 2,5%².

A tale andamento negativo funge, tuttavia, da contraltare una netta inversione di tendenza per quanto concerne l'andamento nei consumi nel periodo intercorrente tra la fine del 2022 e la fine del 2023. Il raffronto con il 2022 mostra una crescita del +3,9% dei consumi nel 2023 su base nazionale, mentre il Veneto ha registrato il miglior incremento fra le Regioni, pari a +6%³.

In controtendenza rispetto a quanto sopra evidenziato, nell'ultimo biennio è stato registrato nel territorio veneto un sensibile incremento delle medie strutture di vendita del settore alimentare, pari a circa 47.000 metri quadrati⁴, in termini di superfici di vendita, unitamente all'aumento dell'85% di alcune particolari tipologie di strutture alimentari (quali, a titolo esemplificativo, i discount)⁵.

I dati di natura statistica assumono un particolare rilievo se si tiene conto, in particolare, dei molteplici interventi di sostegno finanziario regionale assicurati nell'ultimo decennio dall'Amministrazione regionale in favore delle imprese commerciali operanti all'interno dei centri storici e urbani.

Ci si riferisce alle misure di sostegno realizzate dalla Regione in questi ultimi anni in favore dei cd. distretti del commercio che, come noto, costituiscono una delle principali forme di politica attiva regionale in favore del settore, fondata sulla sinergia tra imprese, cittadini e rappresentanze delle categorie produttive.

Infatti, nel periodo 2016-2022, le risorse regionali complessivamente stanziare per il sostegno dei distretti del commercio ammontano a 33,3 milioni di euro, a fronte di un totale di investimenti programmati pari a 91,2 milioni di euro.

A tali risorse regionali vanno aggiunte quelle rivenienti dal POR FESR 2021-2027, destinate alle imprese ubicate all'interno dei distretti del commercio, per un ammontare di 23 milioni di euro.

In tale contesto socioeconomico si rende pertanto necessario, oltre che confermare il percorso di sostegno alle imprese già intrapreso, provvedere ad un intervento di razionalizzazione normativa al fine di contribuire ad una maggiore competitività e sviluppo del sistema commerciale veneto in tutte le sue forme.

L'odierno disegno di legge regionale intende pertanto attuare un riassetto generale ed organico delle disposizioni normative regionali riguardanti le seguenti materie: commercio al dettaglio su area privata, commercio all'ingrosso, commercio su area pubblica, vendita di stampa quotidiana e periodica, attività di somministrazione di alimenti e bevande e distribuzione dei carburanti per autotrazione.

¹ Fonte Rapporto Statistico regionale 2023.

² Fonte Movimprese- Infocamere.

³ Fonte Osservatorio permanente Confimprese-Jakala su andamento dei consumi.

⁴ Fonte dati: Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle imprese su dati 2023 acquisiti dal 53 per cento dei Comuni veneti; il dato è pertanto suscettibile di valutazione al rialzo.

⁵ Fonte dati: Movimprese-Infocamere; trattasi di un dato di rilievo nazionale.

Le finalità, comuni e trasversali a tutti i settori commerciali oggetto della presente proposta normativa, consistono in:

a) semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite interventi volti a eliminare gli ostacoli amministrativi e procedurali che limitano le attività economiche e la qualità dei servizi forniti ai cittadini e alle imprese; tale obiettivo si pone in coerenza con la generale finalità di semplificazione normativa, quale politica di riduzione dello stock normativo e di garanzia della “qualità della legislazione”, riconosciuta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e fatta propria dall’ordinamento regionale con l’approvazione, da parte della Giunta regionale della deliberazione n. 147 del 24 febbraio 2023, recante apposite “Linee guida operative di semplificazione per l’attuazione del PNRR nella Regione del Veneto”;

b) aggiornamento e riordino normativo, raccogliendo e rielaborando, come sopra detto, in un unico testo normativo le diverse disposizioni di disciplina del settore. La proposta detta le norme di principio ed i criteri di indirizzo di carattere generale demandando alla Giunta regionale l’adozione di un provvedimento attuativo in cui saranno definite le disposizioni di dettaglio in relazione a ciascuna materia. Sarà utile evidenziare, a conferma della strategia di semplificazione normativa posta in atto, come l’odierna proposta si componga di 106 articoli a fronte dei 166 articoli che complessivamente disciplinano attualmente le materie oggetto di trattazione.

In tale contesto il presente intervento normativo mira a:

- salvaguardare la libertà d'impresa;*
- garantire la concorrenza e promuovere la diversità delle forme di distribuzione;*
- sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle attività commerciali, in tutte le sue forme⁶;*
- preservare la sostenibilità territoriale e ambientale e promuovere il contenimento del consumo di suolo incentivando il recupero e la riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate;*
- assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e le direttive relative agli insediamenti commerciali;*
- favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;*
- assicurare un adeguato livello di tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio reso.*

ANALISI DEL TESTO DI LEGGE

Sulla base delle esigenze, degli obiettivi e degli interventi posti a fondamento della proposta normativa, si procede ora con l’illustrazione del disegno di legge.

Il disegno di legge è strutturato su sette Titoli, come di seguito specificato:

- Titolo I - Disposizioni comuni (articoli da 1 a 7);*

⁶ Come sostenuto dalla Commissione europea con la comunicazione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020., la crescita intelligente consiste nello sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, mentre la crescita sostenibile consiste nel promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; la crescita inclusiva consiste nel promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.

- *Titolo II - Commercio su area privata (articoli da 8 a 37);*
- *Titolo III - Commercio al dettaglio su area pubblica (articoli da 38 a 52);*
- *Titolo IV - Stampa quotidiana e periodica (articoli da 53 a 59);*
- *Titolo V - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (articoli da 60 a 81);*
- *Titolo VI – Impianti di distribuzione di carburanti (articoli da 82 a 104);*
- *Titolo VII – Disposizioni finali (articoli da 105 a 106).*

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI (ARTICOLI DA 1 A 7)

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Nell'ambito delle disposizioni comuni sono definiti l'ambito di applicazione della nuova normativa con l'indicazione delle materie oggetto di trattazione, come sopra specificate, e dei settori merceologici alimentare e non alimentare attraverso cui l'attività commerciale si esplica, nonché le finalità ed i principi della legge regionale. Viene altresì proposta una strategia di semplificazione amministrativa rafforzata attraverso il riconoscimento delle competenze e delle funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive come disciplinato dalla vigente normativa statale quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla nuova legge regionale. In parallelo si mira a garantire un monitoraggio completo e sistematico delle attività commerciali al fine di consentire agli Organi regionali di elaborare una pianificazione strategica puntuale ed adeguata per i singoli settori distributivi.

Sono altresì richiamati i regimi amministrativi cui l'attività commerciale è assoggettata, ovverosia il silenzio assenso, la comunicazione, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l'autorizzazione, come disciplinate dalla vigente normativa statale, nonché i requisiti soggettivi per il relativo esercizio (ossia requisiti di onorabilità e requisiti professionali in caso di attività di commercio del settore alimentare); vengono a tale scopo richiamate le vigenti disposizioni statali di cui al decreto legislativo n. 59 del 2010, non sussistendo in tale materia una potestà normativa regionale primaria.

Nell'ottica di assicurare il maggior grado di semplificazione legislativa si demanda alla Giunta regionale l'adozione, con uno o più provvedimenti, delle disposizioni attuative della nuova legge regionale.

TITOLO II - COMMERCIO SU AREA PRIVATA (ARTICOLI DA 8 A 37)

Per quanto concerne il commercio su area privata, il Titolo propone le definizioni richiamando in particolare, le tipologie di strutture commerciali, ossia esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita in relazione alle rispettive dimensioni in termini di superfici di vendita.

Quali novità introdotte nell'ambito delle definizioni si segnalano:

- a) le definizioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio (articolo 8, comma 1, lettere a) e b)) che delineano l'ambito applicativo del settore e si distinguono sostanzialmente sulla diversa qualificazione dei soggetti coinvolti: nel primo caso trattasi degli operatori che acquistano le merci per la successiva vendita ad altri operatori commerciali, mentre nel secondo caso l'attività di vendita è svolta dall'operatore direttamente nei confronti del consumatore finale;*
- b) una nuova definizione di centro urbano (articolo 8, comma 1, lettera q)) che, a differenza della formulazione vigente, esclude tout court le zone produttive dalla*

nozione di centro urbano stesso; nella formulazione della legge regionale n. 50 del 2012, infatti, sono escluse dal centro urbano le zone produttive cd "periferiche", demandandosi ai Comuni ogni ulteriore valutazione di natura urbanistica in ordine alla sussistenza, o meno, del carattere di perifericità della zona produttiva. La modifica intervenuta mira ad assicurare un più efficace perseguimento della finalità di riqualificazione dei centri storici e urbani favorendo gli insediamenti commerciali al loro interno;

c) l'introduzione, per ragioni di tecnica normativa, delle definizioni di mutamento del settore merceologico e di trasformazione di tipologia delle strutture commerciali, ossia di vicende modificative dell'attività commerciale prive di una specifica definizione nella previgente normativa regionale seppur disciplinate nell'ambito dei regimi amministrativi delle attività commerciali previsti dalla medesima legge regionale n. 50 del 2012.

Per quanto concerne il commercio all'ingrosso si prevede, all'articolo 9, il regime della comunicazione unica al SUAP e alla Camera di Commercio competenti per territorio quale titolo abilitante all'esercizio dell'attività; in conformità con quanto stabilito dalla vigente normativa statale di settore, è richiesto il solo possesso dei requisiti di onorabilità.

I successivi articoli definiscono e disciplinano i mercati all'ingrosso e alla produzione; la distinzione tra le due tipologie di mercato si fonda essenzialmente sulla categoria di soggetti legittimati ad effettuare le operazioni di vendita; nel mercato all'ingrosso i soggetti legittimati sono costituiti prevalentemente da operatori del commercio mentre nei mercati alla produzione i soggetti venditori sono costituiti prevalentemente da produttori singoli o associati.

Dall'articolo 17 e all'articolo 23 sono dettati gli indirizzi regionali per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio su area privata e le azioni regionali per lo sviluppo dell'attività commerciale. Vengono in tale contesto confermati gli indirizzi insediativi già previsti dalla legge regionale n. 50 del 2012, con particolare riferimento al favor per la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani, incentivando massimamente il contenimento del consumo di suolo attraverso interventi di riqualificazione urbanistica di aree o strutture dismesse e degradate.

Sono, altresì, poste in evidenza le politiche di sviluppo e innovazione delle attività commerciali, con particolare riferimento ai distretti del commercio, nonché al sostegno del commercio tradizionale svolto dagli esercizi di vicinato ed alla valorizzazione dei luoghi storici del commercio, come individuati dalla Giunta regionale.

Si conferma la vigente previsione in tema di onere di sostenibilità territoriale e sociale, posto a carico dei titolari di autorizzazioni commerciali relative alle grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, con vincolo di destinazione per le politiche attive in favore del commercio.

La disposizione, a differenza della normativa vigente, estende l'onere a tutte le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 500 ubicate al di fuori dei centri storici, quale contributo posto per il perseguimento della generale finalità di sviluppo del commercio in ambito urbano, finalità che si ritiene di perseguire in modo maggiormente efficace qualora l'onere, anziché essere posto a carico esclusivamente delle grandi strutture di vendita, sia ripartito tra le diverse tipologie di strutture commerciali in relazione al peso insediativo sul territorio; in tale contesto si è tuttavia ritenuto opportuno

escludere dall'applicazione dell'onere le strutture di minore dimensione, quali gli esercizi di vicinato e le medie strutture con superficie inferiore a mq. 500, anche in coerenza con la finalità di valorizzazione delle piccole imprese commerciali espressamente richiamata all'articolo 2 della nuova legge regionale.

Gli articoli da 24 a 37 disciplinano l'attività di commercio al dettaglio su area privata.

Al Comune viene demandata l'adozione delle norme sul procedimento di autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita con superficie superiore a mq 1.500.

Le grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, previa conferenza di servizi indetta dal SUAP medesimo, cui partecipa la Regione e gli altri enti coinvolti nel procedimento. Si conferma altresì la misura di maggior semplificazione per gli insediamenti di grandi strutture di vendita all'interno dei centri storici, autorizzati direttamente dal Comune senza necessità di indizione della conferenza di servizi prevista per gli interventi ubicati al di fuori dei centri storici medesimi.

Con riferimento ai procedimenti autorizzatori relativi alle medie e grandi strutture di vendita sopra menzionati occorre necessariamente evidenziare quanto segue.

In conformità alla disposizione di cui all'articolo 9 della citata "Direttiva Servizi", la previsione o il mantenimento di un regime autorizzatorio debbano essere giustificati in presenza delle seguenti condizioni:

- a) il regime di autorizzazione non deve rivelarsi discriminatorio nei confronti del prestatore;*
- b) la necessità del suddetto regime deve essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;*
- c) l'obiettivo perseguito non può essere perseguito tramite una misura meno restrittiva, in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.*

Orbene, si ritiene che le suddette fattispecie soggette al regime di autorizzazione, caratterizzato da un controllo di natura preventiva da parte della Pubblica Amministrazione, soddisfino le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.

In particolare, con riferimento alla condizione di cui alla lettera a), si evidenzia che le misure proposte non si traducono in regimi discriminatori nei confronti del prestatore poiché esse assumono quali destinatari tutti gli operatori interessati.

Parimenti, per quanto concerne la condizione di cui alla lettera b), si ritiene che le sopra descritte fattispecie relative alle medie strutture aventi superficie superiore a mq. 1.500, nonché alle grandi strutture di vendita, atteso l'impatto generato dalle stesse, debbano rimanere assoggettate al regime autorizzatorio ai fini, in primo luogo, della necessità di assicurare un adeguato grado di tutela dell'ambiente e del territorio, ivi incluso l'ambiente urbano.

Occorre, in altri termini, mantenere l'attività di verifica preventiva effettuata dall'amministrazione in ordine alla compatibilità urbanistica, viabilistica e ambientale connessa all'insediamento di strutture di vendita la cui entità dimensionale assume un particolare rilievo sotto il profilo dell'impatto sul territorio.

Gioverà infatti rammentare, a titolo esemplificativo, che ad oggi, sulla base di valori medi calcolati in relazione alle previsioni contenute nella legge regionale in materia di dotazioni di parcheggio, nell'ipotesi di insediamento di una media struttura di vendita avente superficie pari a mq. 2.500 per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare occorre reperire un'area a servizi, incluse le suddette dotazioni di parcheggio pertinenziale, non inferiore a mq. 4.500/5.000; a tale dotazione, ordinariamente reperita attraverso l'utilizzo di aree scoperte, occorre aggiungere le superfici destinate a magazzini, uffici e altri servizi all'interno del fabbricato in cui è ubicata l'attività commerciale.

Si ritiene, altresì, che le ragioni testé esposte valgano a suffragare il soddisfacimento della condizione di cui alla lettera c) poiché appare di tutta evidenza come l'esigenza di una preventiva valutazione in ordine all'impatto territoriale connesso all'insediamento o allo sviluppo di tipologie distributive di rilevanti dimensioni renda non applicabile la previsione di una misura meno restrittiva, quale la SCIA o la comunicazione, attesi i potenziali effetti negativi sotto il profilo della sostenibilità, in relazione ai quali un controllo a posteriori si rivelerebbe strumento tardivo e inefficace.

Si segnalano altresì gli articoli 31 e 32 che trattano, rispettivamente, i requisiti urbanistici ed edilizi ed i requisiti ambientali/viabilistici delle strutture commerciali.

In particolare, allo scopo di assicurare un maggiore controllo pubblico sullo sviluppo della rete distributiva commerciale costituita dalle medie strutture di più ridotte dimensioni, nel rispetto del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata e a tutela di interessi pubblici di natura generale quale, a titolo esemplificativo, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, all'articolo 31 si prevede di demandare alla Giunta regionale la definizione dei criteri per l'individuazione da parte degli enti competenti, nei rispettivi strumenti di programmazione urbanistica e territoriale, delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture di vendita con superficie superiore a 500 metri quadrati al di fuori dei centri storici, applicando la medesima disciplina attualmente prevista per le grandi strutture di vendita e per le medie strutture con superficie superiore a 1.500 metri quadrati.

Per quanto concerne, altresì, i requisiti di natura ambientale e viabilistica, si conferma la vigente previsione di assoggettamento alle procedure di compatibilità ambientale, di competenza della Provincia per le grandi strutture di vendita con superficie superiore a mq. 8.000 e procedura di verifica o screening per le grandi strutture di vendita con superficie compresa tra mq. 2.501 e 8.000, unitamente a tutte le medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale.

La disposizione prevede tuttavia un'estensione delle fattispecie da sottoporre al vaglio di compatibilità ambientale, in ragione delle peculiari caratteristiche delle attività coinvolte, suscettibili di produrre significativi impatti sull'ambiente; trattasi in particolare, di:

- grandi strutture di vendita derivanti dalla modifica della ripartizione interna della superficie di una grande struttura esistente in forma di parco commerciale (a titolo esemplificativo si pone il caso dell'unione, in un'unica grande struttura di vendita, di due medie strutture esistenti ubicate all'interno del parco commerciale);

- medie strutture di vendita del settore alimentare con superficie superiore a mq 500.

La suddetta estensione delle fattispecie da assoggettare alla procedura di verifica assicura un ulteriore livello di tutela ambientale e trova il suo fondamento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (si vedano a titolo esemplificativo le sentenze n. 30 del 2009, n. 218 del 2017, n. 198 e n. 215 del 2018 e n. 16 del 2024), nonché nelle previsioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante la disciplina statale in materia di tutela ambientale.

In particolare, con la citata sentenza n. 198 del 2018, la Corte ha evidenziato la possibilità per le Regioni di introdurre una maggiore tutela ambientale nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ritenendo in particolare che le disposizioni di cui agli articoli 7, 7-bis e 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (le quali dispongono che le competenze regionali siano esercitate in conformità alla normativa europea e alle disposizioni del citato decreto legislativo), non sono tali da impedire l'adozione di una normativa regionale che, fatta salva l'inderogabilità espressamente stabilita dei termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis del medesimo decreto legislativo, garantisca maggiormente la salvaguardia dell'ambiente.

Da ultimo, nella citata sentenza n. 16 del 2024, la Corte ha affermato che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rappresenta una materia di esclusiva competenza statale e che le disposizioni legislative statali fungono da limite alla disciplina dettata dalle Regioni nei settori di propria competenza, nel senso che alle Regioni è consentito soltanto incrementare i livelli di tutela ambientale, senza tuttavia compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato.

A corollario del predetto orientamento giurisprudenziale costituzionale occorre altresì evidenziare come l'articolo 3 quinquies del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 consenta espressamente alle Regioni, si cita testualmente, "...di adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravii procedurali."

In tale contesto, in conformità con quanto previsto dalla citata disposizione normativa statale e alla luce di quanto sopra evidenziato in relazione all'incremento delle medie strutture del settore alimentare con superficie inferiore a 1.500 metri quadrati, si rende necessaria una particolare attenzione all'impatto ambientale derivante dalla predetta tipologia di insediamenti commerciali, anche in relazione al correlato incremento dei flussi viabilistici.

Correlata alle cennate previsioni di cui all'articolo 31, la disposizione di cui all'articolo 32 prevede, la necessità di uno studio di impatto viabilistico a carico del soggetto proponente per gli interventi di medie strutture del settore alimentare con superficie superiore a mq. 500 e inferiore a mq. 1.500, di medie strutture con superficie superiore a mq. 1.500 e grandi strutture di vendita, tutte da ubicarsi al di fuori dei centri storici.

TITOLO III - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (ARTICOLI DA 38 A 52)

Il titolo riporta le definizioni afferenti al commercio su aree pubbliche, le tipologie di esercizio dell'attività (su posteggio o itinerante), i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e le fiere.

Gli articoli 39 e 40 disciplinano le funzioni attribuite rispettivamente alla Regione e ai Comuni. Per quanto concerne le funzioni regionali, esse afferiscono alla definizione delle modalità e dei criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio nei mercati e al numero massimo di concessioni rilasciabili a ciascun operatore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 214 del 2023.

Ai Comuni sono attribuite, in particolare, le funzioni di programmazione del settore, attraverso l'approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, nonché l'individuazione delle aree nelle quali l'attività commerciale può essere vietata per ragioni di interesse pubblico.

Gli articoli da 41 a 46 disciplinano l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nelle predette forme di posteggio e itinerante. In particolare, nell'ottica di una maggiore semplificazione dei procedimenti si introduce il regime della SCIA, in luogo dell'autorizzazione, da presentarsi al SUAP competente contestualmente alla Comunicazione unica da presentarsi alla Camera di Commercio ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico- professionale e la rottamazione di autoveicoli." come convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. È da evidenziare che la SCIA, in caso di attività di commercio su posteggio, è condizionata al rilascio della relativa concessione da parte del Comune e abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale nonché alla partecipazione alle fiere sul territorio nazionale. La concessione potrà essere rilasciata dal Comune in esito alla procedura di selezione secondo i criteri regionali stabiliti ai sensi dell'articolo 41.

Gli articoli 47, 48 e 49 disciplinano i mercatini dell'antiquariato e collezionismo e le fiere.

Le disposizioni presentano un contenuto innovativo rispetto alla disciplina di cui alla legge regionale n. 10 del 2001, in quanto si prevede la possibilità, per i Comuni di istituire mercatini dell'antiquariato e collezionismo dedicati esclusivamente agli operatori non professionali (cd hobbisti); la disposizione muove dall'esigenza di assicurare un più adeguato livello di tutela della concorrenza tra le categorie di operatori interessati alla partecipazione.

Si mantiene, al contempo, invariato il numero di sei giornate annuali di partecipazione da parte degli hobbisti, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2001, in considerazione dell'occasionalità dell'attività di vendita da essi esercitata, che, secondo l'orientamento formulato dall'Agenzia delle Entrate, legittima tale categoria al non assoggettamento al regime dell'IVA.

La disposizione prevede altresì la partecipazione ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo da parte di operatori che pongono in vendita prodotti dell'artigianato artistico o locale, tenuto conto di un fenomeno crescente in questi ultimi anni, peraltro già consolidato in altre Regioni.

Le successive disposizioni di cui agli articoli da 50 a 52 disciplinano le sanzioni, le norme transitorie e finali e l'abrogazione della disciplina di cui alla legge regionale n. 10 del 2001 e successive modificazioni.

TITOLO IV - STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (ARTICOLI DA 53 A 59)

Gli articoli da 53 a 57 disciplinano la materia della stampa quotidiana e periodica.

Viene confermata la sostanziale liberalizzazione del settore per quanto attiene, in particolare, alla programmazione dei punti vendita e alla tipologia di prodotti che possono essere posti in vendita dagli operatori, i quali potranno beneficiare delle misure di sostegno di cui all'articolo 23.

Gli articoli 58 e 59 disciplinano le sanzioni, nonché le disposizioni transitorie e finali.

Viene altresì precisato che, per quanto non disciplinato dal Titolo in esame, trovano applicazione le disposizioni contenute al citato decreto legislativo n. 170 del 2001, ivi comprese le disposizioni relative alla definizione, da parte della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di criteri qualitativi, ad oggi non ancora emanati, per l'apertura di nuovi punti vendita.

TITOLO V - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (ARTICOLI DA 60 A 81)

Gli articoli da 60 a 62 individuano l'ambito di applicazione delle disposizioni del Titolo e definiscono le attività di somministrazione presso circoli privati e strutture assimilate, nonché le varie tipologia di somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 63 prevede che i Comuni stabiliscano i criteri di programmazione per l'insediamento di nuove attività, nel rispetto degli indirizzi previsti dalla medesima disposizione regionale.

Gli articoli da 64 a 76 disciplinano in dettaglio l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Sono altresì disciplinati, rispettivamente, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in zone soggette a tutela secondo i criteri di programmazione comunale adottati ai sensi del citato articolo 63 nonché gli esercizi di somministrazione ubicati nelle altre zone.

Per ragioni di interesse pubblico connesse alla tutela del patrimonio storico e artistico e agli obiettivi di politica sociale e culturale viene confermato il mantenimento del regime autorizzatorio per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle zone soggette a tutela secondo la programmazione comunale, non essendo ritenuto sufficiente l'introduzione del regime semplificato della SCIA ai fini della tutela dei menzionati interessi di natura generale.

Rimangono per contro soggetti al regime della SCIA gli esercizi ubicati nelle altre zone non soggette a tutela analogamente alle ulteriori attività di somministrazione svolte in particolari contesti.

Viene altresì richiamata, all'articolo 69, la disciplina dell'attività di somministrazione non assistita svolta presso gli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, nonché presso i panifici.

Trattasi di una disposizione con carattere derogatorio, riferita ad una tipologia di somministrazione svolta presso esercizi diversi da quelli

ordinariamente preposti a tale attività senza alcun servizio di assistenza e limitata al consumo sul posto dei soli prodotti di gastronomia; a differenza dell'analoga previsione di cui alla legge regionale n. 29 del 2007, che consentiva la somministrazione non assistita dei soli prodotti di gastronomia fredda, viene ora consentita anche una semplice operazione di riscaldamento, senza alcuna ulteriore operazione di cottura; sono altresì consentiti i soli piani d'appoggio con la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

I successivi articoli da 77 a 81 disciplinano rispettivamente gli orari delle attività di somministrazione e la pubblicità dei prezzi praticati al pubblico, le sanzioni, la cui applicazione è espressamente demandata ai Comuni, le abrogazioni, le norme finali e le norme transitorie.

TITOLO VI - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI (DA ARTICOLI 82 A 104)

L'articolo 82 stabilisce i principi, gli indirizzi ed i criteri fondamentali per l'installazione e il funzionamento degli impianti di distribuzione di carburanti.

L'articolo 83 concerne le definizioni, aggiornando alle nuove esigenze del mercato i contenuti della previgente normativa regionale, ed integrandoli con le nuove definizioni in attuazione delle previsioni di cui al Regolamento n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 “Sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE”, entrato in vigore il 13 aprile 2024, nonché con le definizioni di impianto autostradale e impianto non assistito.

Gli articoli da 84 a 87 disciplinano in dettaglio gli impianti di distribuzione carburanti, le attività ed i servizi integrativi che possono essere svolti in concomitanza con gli impianti di distribuzione di carburanti, nel rispetto delle rispettive discipline di settore.

Sono definite le caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione di carburanti stradali e autostradali di nuova realizzazione, ossia le dotazioni di prodotti richieste ai fini dell'apertura degli impianti. Le medesime caratteristiche sono richieste anche nel caso di ristrutturazione totale degli impianti.

Viene disciplinato il profilo urbanistico degli impianti di distribuzione di carburanti e si stabiliscono le regole e i limiti relativi al loro insediamento. I comuni sono chiamati ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle suddette previsioni.

Gli articoli da 88 a 95 disciplinano le funzioni e regimi amministrativi relativi all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, attribuendo alla Giunta regionale le funzioni amministrative relative agli impianti autostradali, mentre i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative alle altre tipologie di impianti (stradali, ad uso privato, per trasporto pubblico locale, natanti e aeromobili).

Si evidenzia che il mantenimento del regime concessorio per gli impianti autostradali e dell'autorizzazione per alcune ulteriori limitate fattispecie, a fronte di una sensibile semplificazione per gli altri adempimenti connessi all'esercizio degli impianti, discende dalla necessità di assicurare il massimo grado di tutela degli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed alla tutela dell'ambiente, che impongono un'attenta e preventiva valutazione degli impatti derivanti dagli interventi prima di consentire l'avvio di tali attività, potenzialmente in grado di introdurre nel territorio e nell'ambiente trasformazioni non agevolmente

reversibili, in relazione alle quali il regime di maggior semplificazione rappresentato dalla SCIA non appare garantire sufficienti garanzie di tutela. Si confermano, inoltre, le disposizioni riguardanti il collaudo degli impianti di distribuzione di carburanti introdotte con la legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione” volte a semplificare e ridurre gli oneri relativi alle procedure di collaudo per gli impianti di nuova costruzione, quelli soggetti a trasferimento, ristrutturazione o potenziamento, consentendo l'immediato avvio dell'esercizio degli impianti a seguito della presentazione al SUAP competente di un certificato di collaudo rilasciato da un professionista abilitato.

Agli articoli da 96 a 98 vengono definite alcune disposizioni particolari relative agli impianti di distribuzione di carburanti.

L'articolo 99 delinea il quadro di vigilanza e controllo per garantire l'efficace applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo VI della legge, assicurando la collaborazione dei soggetti coinvolti e il rispetto delle diverse competenze di controllo nelle aree rilevanti.

Gli articoli da 100 a 102 disciplinano le sanzioni, prevedendo le fattispecie di decadenza e revoca delle concessioni per l'esercizio di attività di distribuzione di carburanti presso gli impianti autostradali, nonché le fattispecie di sospensione e decadenza dell'autorizzazione per gli impianti stradali, ad uso privato e ad uso privato per trasporto pubblico locale, per natanti e per aeromobili. Viene stabilito, in particolare, quale novità normativa, che nei casi di decadenza del titolo abilitativo, di trasferimento dell'impianto o di cessazione dell'attività vi sia l'obbligo da parte del titolare dello smantellamento dell'impianto e del ripristino del sito nel termine fissato dal Comune.

Gli articoli 103 e 104 stabiliscono rispettivamente le disposizioni transitorie e le abrogazioni relative al settore di cui trattasi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI (ARTICOLI 105 E 106)

L'articolo 105, reca disposizioni finali riferite all'intero corpo normativo prevedendo, per quanto concerne la materia relativa al SUAP, l'applicazione delle modulistiche regionali adottate ai sensi della vigente normativa, nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, della modulistica indicata all'articolo 3 della legge regionale.

La disposizione opera, inoltre, un rinvio di carattere generale, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla nuova legge, alle disposizioni statali in materia di commercio di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e successive modificazioni e al decreto legislativo n. 59 del 2010. Restano peraltro confermate tutte le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previsti da leggi speciali.

Si stabilisce, infine, che le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative siano esercitate dai Comuni ai sensi della legge regionale n. 10 del 1977 e successive modificazioni rinviando, per quanto non previsto, alle disposizioni generali in materia di sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo 106 reca, da ultimo, la norma finanziaria al fine di assicurare la necessaria copertura per gli interventi di sostegno in favore del settore

commercio indicati all'articolo 23, con particolare riferimento ai distretti del commercio.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO NELLA REGIONE DEL VENETO

TITOLO I - Disposizioni comuni

CAPO I - Disposizioni comuni

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina lo sviluppo e l'esercizio delle attività di commercio nella Regione del Veneto.

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività di commercio:

- a) il commercio all'ingrosso su area privata;
- b) commercio al dettaglio su area privata;
- c) le forme speciali di vendita;
- d) il commercio al dettaglio su area pubblica;
- e) la vendita di stampa quotidiana e periodica;
- f) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) la distribuzione dei carburanti.

3. Le attività di commercio di cui al comma 2, riguardano i settori merceologici alimentare e non alimentare.

4. L'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare è soggetta al rispetto delle disposizioni europee, statali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, igiene e sanità.

Art. 2 - Finalità e principi.

1. La presente legge, in conformità ai principi costituzionali ed alle disposizioni contenute nella normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza e sviluppo delle attività economiche, persegue le seguenti finalità:

- a) salvaguardare la libertà d'impresa e di stabilimento e la libera circolazione delle merci;
- b) garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, sia nell'accesso al mercato che nel suo funzionamento corretto e trasparente in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive;
- c) promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del sistema commerciale;
- d) salvaguardare la sostenibilità territoriale ed ambientale ed il risparmio di suolo, incentivando i processi di transizione ecologica, energetica e di economia circolare, nonché il recupero e la riqualificazione urbanistica di aree e strutture dismesse e degradate;
- e) assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali;
- f) rigenerare l'economia ed il tessuto sociale e culturale urbano, favorendo la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali;
- g) tutelare il consumatore attraverso l'adozione di misure volte a favorire la creazione di una rete distributiva efficiente, rafforzare il servizio di prossimità, orientare alla qualificazione dei consumi, assicurare la trasparenza dell'informazione sui prezzi, la sicurezza dei prodotti e l'aggiornamento professionale degli operatori;

- h) tutelare i lavoratori e le lavoratrici del settore e prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nei tavoli di concertazione e di monitoraggio previsti dalla normativa vigente;
- i) la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all'esercizio delle attività commerciali;
- j) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
- k) la promozione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.

2. L'esercizio delle attività di commercio è libero, fatto salvo il controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, nel rispetto dei principi di necessità, non discriminazione e proporzionalità.

Art. 3 - Sportello Unico per le Attività Produttive.

1. Lo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio "di seguito SUAP" di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.

2. La Giunta regionale adotta la modulistica unificata per l'esercizio delle attività di commercio da utilizzarsi presso il SUAP competente, anche in conformità con le deliberazioni approvate in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse Comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le camere di commercio del Veneto, promuove il miglioramento dei livelli di servizio dei SUAP attraverso interventi che favoriscano l'unificazione delle piattaforme disponibili sul territorio regionale e l'interoperabilità dei flussi documentali e degli schemi dati tra amministrazioni, nonché la diffusione del fascicolo elettronico d'impresa, anche attraverso interventi formativi che rafforzino le competenze interne alle amministrazioni coinvolte e l'assistenza diretta agli imprenditori.

Art. 4 - Attività di monitoraggio.

1. La Regione svolge attività di monitoraggio delle attività di commercio. A tale fine i comuni, senza oneri a carico della Regione, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di commercio i dati relativi alle reti distributive.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio e, per quanto concerne la rete degli impianti di distribuzione di carburanti, utilizza l'anagrafe nazionale carburanti istituita ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Art. 5 - Regimi amministrativi.

1. Alle attività di commercio di cui alla presente legge si applicano i regimi amministrativi della comunicazione, segnalazione certificata di inizio attività “di seguito SCIA” e autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”.

2. Alle attività di commercio disciplinate dal Titolo III e dal Titolo VI si applica, nei casi ivi previsti, il regime della concessione.

Art. 6 - Requisiti soggettivi.

1. Al fine dell'esercizio delle attività commerciali di cui alla presente legge, il soggetto interessato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, nonché di almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo n. 59 del 2010 in caso di attività di commercio di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare o di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

3. All'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dal presente articolo provvedono i comuni competenti per territorio.

Art. 7 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta, con uno o più provvedimenti, le disposizioni attuative della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e proporzionalità.

TITOLO II - Commercio su area privata Capo I – Definizioni

Art. 8 - Definizioni.

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

- a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista prodotti in nome e per conto proprio e li rivende ad altri operatori del commercio, al dettaglio o all'ingrosso, oppure ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;
- b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista prodotti in nome e per conto proprio e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l'area destinata alle esposizioni, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi;

- d) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell'edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all'attività di commercio;
- e) esercizio commerciale: il punto vendita nel quale un operatore economico svolge attività di commercio al dettaglio;
- f) esercizio di vicinato: l'esercizio commerciale con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati;
- g) media struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o l'aggregazione di più esercizi commerciali in forma di medio centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 2.500 metri quadrati;
- h) medio centro commerciale: una media struttura di vendita costituita da un'aggregazione di esercizi commerciali inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
- i) grande struttura di vendita: l'esercizio commerciale singolo o aggregato con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati. L'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:
 - 1) grande centro commerciale, quando gli esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia a destinazione specifica e prevalente e usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comuni gestiti unitariamente;
 - 2) parco commerciale, quando gli esercizi commerciali sono collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche;
- j) outlet: forma di vendita al dettaglio secondo cui le aziende produttive, in locali diversi dal luogo di produzione, pongono in vendita direttamente o indirettamente l'invenduto, la produzione in eccesso, la fine serie, i prodotti fallati, i prototipi e i campionari;
- k) temporary store: forma di vendita al dettaglio che consente l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende di produzione di beni o di servizi interessate alla vendita diretta dal produttore al consumatore e alla promozione del proprio marchio;
- l) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale al di fuori della struttura edilizia originaria all'interno del territorio comunale;
- m) ampliamento: l'incremento della superficie di vendita dell'esercizio commerciale entro i limiti stabiliti dalle lettere f), g) e i); l'ampliamento comprende anche l'accorpamento di superfici di vendita riferite a strutture operanti e aventi la medesima titolarità ovvero in regime di sospensione dell'attività;
- n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa, senza incremento della superficie di vendita complessiva;
- o) trasformazione di tipologia: la variazione di tipologia dell'esercizio commerciale da esercizio singolo a medio/grande centro commerciale o parco commerciale e viceversa;

- p) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani aventi le caratteristiche di cui all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- q) centro urbano: porzione di centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", con esclusione delle zone produttive e delle zone prive di opere di urbanizzazione o di edificazione;
- r) distretti del commercio: le aree di rilevanza comunale o intercomunale in cui i cittadini e le imprese, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, al fine di accrescerne l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali;
- s) commercio elettronico (e-commerce): le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico."

CAPO I - Commercio all'ingrosso, mercati all'ingrosso e alla produzione

SEZIONE I - Commercio all'ingrosso

Art. 9 - Attività di commercio all'ingrosso.

1. L'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei e ittici, è esercitato previa comunicazione effettuata contestualmente al SUAP ed alla camera di commercio competenti per territorio.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

3. Nel caso di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

SEZIONE II - Mercati all'ingrosso e alla produzione

Art. 10 - Ambito di applicazione.

1. La presente sezione disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso e alla produzione nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti.

Art. 11 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione si intende per:

- a) mercato all'ingrosso: l'area attrezzata formata da un insieme di immobili, strutture, attrezzature con impianti e servizi ed aree adiacenti, gestita unitariamente per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso, nella quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci;
- b) mercati alla produzione: i mercati in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli o associati;

c) prodotti oggetto di commercializzazione: i prodotti agro-alimentari e vitivinicoli, i prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, i prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni, della caccia e della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori. Possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato.

2. In caso di produttori agricoli trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti a chilometri zero".

Art. 12 - Soggetti istitutori del mercato all'ingrosso e alla produzione.

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e alla produzione può essere assunta:

- a) dai comuni, in forma singola o associata, dalla provincia, dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle camere di commercio;
- b) dai consorzi costituiti fra enti locali ed enti di diritto pubblico;
- c) da società consortili;
- d) dai consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

2. L'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati di cui all'articolo 11 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Art. 13 - Gestione dei mercati all'ingrosso e alla produzione.

1. I mercati all'ingrosso e alla produzione sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione ad uno dei soggetti di cui all'articolo 12 o ad ulteriori operatori economici dei settori della produzione, del commercio e della movimentazione dei prodotti e sono disciplinati con apposita convenzione.

2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina in particolare i profili relativi alla quantificazione e corresponsione dei canoni di concessione o di locazione da parte dei soggetti operanti nel mercato, nonché alla copertura delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura mercatale.

Art. 14 - Regolamento.

1. I mercati sono disciplinati da apposito regolamento, distinto per settori merceologici, approvato dal comune competente per territorio.

2. Il regolamento stabilisce le norme relative all'organizzazione e alla gestione dei mercati, ai criteri e alle modalità per la concessione dei punti di vendita e per lo svolgimento dell'attività di vendita.

Art. 15 - Vigilanza.

1. Il comune competente per territorio esercita la vigilanza sui mercati, con particolare riferimento alla regolarità dell'istituzione e della gestione, nonché all'osservanza delle norme regolamentari approvate ai sensi dell'articolo 14.

2. Le autorità sanitarie competenti esercitano la vigilanza igienico-sanitaria in conformità con quanto previsto dalle disposizioni europee, statali e regionali vigenti.

Art. 16 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati alla produzione” è abrogata.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionali modificative della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20:

- a) legge regionale 31 luglio 1984, n. 36 “Modificazione della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20, "Disciplina dei mercati all'ingrosso””;
- b) legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 “Mercati alla produzione”;
- c) legge regionale 20 agosto 1987, n. 43 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 “Mercati alla produzione””;
- d) legge regionale 30 novembre 1998, n. 27 “Modifica alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 42 “Mercati alla produzione””;
- e) articolo 12 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa-collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”;
- f) articolo 1 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”.

CAPO II - Commercio al dettaglio su area privata

SEZIONE I - Indirizzi regionali

Art. 17 - Indirizzi regionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area privata.

1. Al fine di assicurare che lo sviluppo delle attività commerciali sia compatibile con il buon governo del territorio, con la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7, detta gli indirizzi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area privata in attuazione dei seguenti criteri:

- a) garantire la sostenibilità economica, sociale, territoriale ed ambientale del sistema commerciale;
- b) favorire la localizzazione degli interventi commerciali all'interno dei centri storici e urbani;
- c) incentivare il contenimento del consumo di suolo, favorendo gli interventi di consolidamento dei poli commerciali esistenti, gli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, nonché gli interventi che non comportano aumento della cubatura esistente in ambito comunale;
- d) rafforzare il servizio di prossimità e il pluralismo delle forme distributive.

2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7:

a) detta i criteri per l'individuazione, da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, delle aree idonee all'insediamento delle medie strutture con superficie di vendita compresa tra 501 metri quadrati e 2.500 metri quadrati e delle grandi strutture di vendita, attribuendo priorità agli interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate di cui al comma 1, lettera c);

b) definisce le modalità per la valutazione integrata degli impatti e l'individuazione delle misure compensative e di mitigazione atte a rendere sostenibili gli insediamenti relativi alle grandi strutture di vendita.

3. Gli enti territoriali competenti adeguano gli strumenti urbanistici e territoriali al provvedimento di cui al comma 2 entro il termine di un anno dalla data della sua pubblicazione.

SEZIONE II - Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale

Art. 18 - Misure di politica attiva.

1. La Regione promuove un modello di sviluppo del sistema commerciale orientato alla valorizzazione di strutture di gestione coordinata e unitaria dei sistemi commerciali locali, finalizzate alla riqualificazione urbanistica e all'animazione economica e sociale attraverso la cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

Art. 19 - Distretti del commercio.

1. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, propongono l'individuazione dei distretti del commercio alla Giunta regionale che li approva con proprio provvedimento.

2. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari degli ambiti di cui al comma 1, la Regione promuove al loro interno politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali.

3. È istituito l'elenco regionale dei distretti del commercio, nel quale sono iscritti i distretti approvati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.

4. La Giunta regionale detta le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.

Art. 20 - Commercio tradizionale.

1. La Regione, anche nell'ambito delle politiche di promozione e valorizzazione dei distretti del commercio di cui all'articolo 19, riconosce il ruolo del commercio tradizionale al dettaglio come fattore strategico di sviluppo economico e di crescita sociale del territorio. Il commercio tradizionale è svolto dagli esercizi di vicinato all'interno dei centri storici e urbani, al fine di rafforzare il servizio di prossimità nell'ottica di un maggior grado di tutela del consumatore.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove lo sviluppo del commercio elettronico svolto dagli esercizi di vicinato.

Art. 21 - Luoghi storici del commercio.

1. La Regione promuove iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali, di seguito denominate "luoghi storici del commercio",

aventi valore storico o artistico e il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione.

2. I luoghi storici del commercio sono individuati dalla Giunta regionale.

3. È istituito l'elenco regionale dei luoghi storici del commercio nel quale sono iscritte le attività commerciali individuate ai sensi del comma 2.

4. La Giunta regionale detta le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.

Art. 22 - Sostenibilità territoriale e sociale.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita, entrambe non ubicate all'interno dei centri storici, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato sulla superficie lorda di pavimento in una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di presentazione della SCIA o di rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi degli articoli 26, commi 1 e 2 e 27, comma 1, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.

2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7, stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell'onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione. La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.

Art. 23 - Interventi a sostegno del settore commercio.

1. Per le finalità di sviluppo e valorizzazione del settore commercio di cui al presente Capo ed in particolare dei distretti del commercio di cui all'articolo 19, la Giunta regionale prevede apposite misure di sostegno nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

SEZIONE III - Disciplina dell'attività di commercio al dettaglio su area privata

Art. 24 - Tipologia di esercizi commerciali.

1. La rete distributiva del commercio al dettaglio su area privata si articola in:

- a) esercizi di vicinato;
- b) medie strutture di vendita;
- c) grandi strutture di vendita.

Art. 25 - Esercizi di vicinato.

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento del settore merceologico, il trasferimento di sede, nonché il subingresso degli esercizi di vicinato non ubicati all'interno di grandi e medie strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP competente per territorio. Il subingresso negli esercizi di vicinato del settore merceologico non alimentare, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione.

2. In caso di apertura di esercizio di vicinato del settore alimentare, mutamento del settore merceologico con inclusione del settore alimentare e di

subingresso in un esercizio di vicinato del settore alimentare, la SCIA di cui al comma 1 è presentata contestualmente alla SCIA per la notifica sanitaria ai sensi della vigente normativa europea.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche all'esercizio delle attività di vendita mediante apparecchi automatici limitatamente ai locali dell'esercizio di vicinato, spacci interni, corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano tecnologie digitali nonché presso il domicilio del consumatore, come disciplinate dagli articoli 66, 67, 68 e 69 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

4. In caso di sospensione dell'attività dell'esercizio di vicinato per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il titolo abilitativo di cui ai commi 1, 2 e 3 decade. Il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA o della comunicazione.

Art. 26 - Medie strutture di vendita.

1. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la trasformazione di tipologia delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP competente per territorio.

2. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio. All'interno del medio centro commerciale l'apertura e l'ampliamento dei singoli esercizi che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita già autorizzata sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP competente per territorio.

3. La trasformazione di tipologia delle medie strutture da esercizio singolo a medio centro commerciale con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati è soggetta a SCIA condizionata al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c) e d) da presentarsi al SUAP competente per territorio.

4. Il mutamento del settore merceologico, la trasformazione di tipologia da medio centro commerciale ad esercizio singolo, il subingresso nelle medie strutture di vendita, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività sono soggetti a comunicazione, da presentarsi al SUAP competente per territorio.

5. In caso di apertura di medie strutture di vendita del settore alimentare, mutamento del settore merceologico con inclusione del settore alimentare e di subingresso in una media struttura di vendita del settore alimentare, alla SCIA di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione di cui al comma 2 o alla comunicazione di cui al comma 4 è allegata la SCIA per la notifica sanitaria ai sensi della vigente normativa europea.

6. Il comune disciplina il procedimento di autorizzazione commerciale prevedendo un termine di conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni, decorsi i quali le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

7. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppone idoneo titolo edilizio.

8. In caso di apertura o trasferimento di medie strutture di vendita del settore alimentare o di trasformazione di tipologia di medie strutture di vendita da esercizio singolo a medio centro commerciale, la SCIA relativa alle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati, o l'autorizzazione commerciale per le medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, sono subordinate al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c) e d).

9. Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell'autorizzazione commerciale o dalla presentazione della SCIA, salva la potestà del comune di prorogare il termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi entro il predetto termine.

10. In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 9, il titolo abilitativo decade e il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

11. In caso di sospensione dell'attività delle medie strutture di vendita per un periodo superiore ad un anno consecutivo, il titolo abilitativo decade e il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente cessazione degli effetti della SCIA e ritiro dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Art. 27 - Grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita da esercizio singolo a grande centro commerciale o parco commerciale sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio al soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale o di parco commerciale, al soggetto promotore in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6. All'interno del grande centro commerciale, l'apertura e l'ampliamento di superficie dei singoli esercizi che non comportano alcuna modifica della superficie complessiva di vendita già autorizzata sono soggetti a SCIA da presentarsi al SUAP competente per territorio.

2. Il mutamento del settore merceologico, la modifica della ripartizione interna, la trasformazione di tipologia da grande centro commerciale o parco commerciale ad esercizio singolo, il subingresso, la riduzione di superficie, la sospensione e la cessazione dell'attività delle grandi strutture di vendita sono soggetti a comunicazione, presentata al SUAP competente per territorio dal soggetto titolare dell'attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale o parco commerciale, dal promotore.

3. In caso di mutamento del settore merceologico con inclusione del settore alimentare e di subingresso in una grande struttura di vendita del settore alimentare, alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata la SCIA per la notifica sanitaria ai sensi della vigente normativa europea.

4. All'interno dei centri storici l'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è rilasciata direttamente dal SUAP competente per territorio, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 26, comma 6.

5. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal SUAP competente per territorio ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

6. La Regione, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5, verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale, in coerenza con le previsioni del provvedimento attuativo di cui all'articolo 7. Il parere favorevole della Regione è subordinato all'accertamento della compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale dell'intervento commerciale.

7. Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, salva la potestà del comune di prorogare detto termine in caso di comprovata necessità, su motivata richiesta dell'interessato, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione. In caso di mancata attivazione della grande struttura di vendita nel termine di cui al presente comma, il comune, entro i successivi novanta giorni, prende atto della decadenza con conseguente ritiro dell'autorizzazione, dandone comunicazione alla Regione.

8. Il termine di attivazione di cui al comma 7 è sospeso in caso di contenzioso proposto con istanza cautelare ed avente ad oggetto la grande struttura di vendita ovvero per altre ragioni oggettive non imputabili al titolare dell'autorizzazione.

9. In caso di riduzione della superficie di vendita di una grande struttura in misura superiore ad un terzo della superficie autorizzata per un periodo di tre anni consecutivi, l'autorizzazione decade per la parte non attivata e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

10. In caso di sospensione dell'attività di una grande struttura di vendita per un periodo superiore a un anno consecutivo, l'autorizzazione decade e il comune ne prende atto ritirando l'autorizzazione. Del provvedimento di ritiro viene data comunicazione alla Regione.

11. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, detta le disposizioni attuative del presente articolo, prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centoventi giorni; il decorso di tale termine, in assenza di un provvedimento di diniego, da adottarsi nel rispetto della legge n. 241 del 1990, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 28 - Disciplina delle grandi strutture di vendita a rilevanza regionale.

1. Sono considerati di rilevanza regionale, se situati al di fuori dei centri storici, i seguenti interventi:

a) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

b) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al raddoppio della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 15.000 metri quadrati in area classificata idonea all'insediamento di grandi strutture di vendita dallo strumento urbanistico comunale;

c) apertura di grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati qualora l'apertura richieda apposita variante urbanistica di localizzazione;

d) ampliamento, anche in più fasi, in misura complessivamente superiore al raddoppio della superficie autorizzata, delle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, qualora l'ampliamento richieda apposita variante urbanistica di localizzazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", anche in variante urbanistica e ai piani territoriali e d'area.

3. La Giunta regionale, con il provvedimento attuativo di cui all'articolo 7, detta la disciplina relativa al procedimento amministrativo volto alla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 2 prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a centottanta giorni.

Art. 29 - Orari di apertura e di chiusura.

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata, di cui al presente Capo, sono liberamente determinati dal titolare dell'attività, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

2. Il titolare è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Art. 30 - Pubblicità dei prezzi.

1. I prodotti esposti al pubblico per la vendita, ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.

2. Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato, nonché di oreficeria e gioielleria, l'obbligo di pubblicità del prezzo di cui al comma 1 è assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all'interno dell'esercizio commerciale e non dall'esterno.

SEZIONE IV - Requisiti urbanistici, edilizi, ambientali e viabilistici per l'esercizio dell'attività

Art. 31 - Requisiti urbanistici ed edilizi.

1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Per le medie strutture di vendita con superficie compresa tra 501 metri quadrati e 2.500 metri quadrati e le grandi strutture di vendita lo strumento

urbanistico comunale localizza le aree idonee al loro insediamento sulla base delle previsioni del provvedimento attuativo di cui all'articolo 7.

3. Per le grandi strutture di vendita da ubicarsi al di fuori dei centri storici la localizzazione di cui al comma 2 è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché all'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

4. Fino alla pubblicazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 7 e all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni ivi contenute, il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le medie strutture di vendita di cui al comma 2 è subordinato alla verifica, da parte del comune, della compatibilità dell'area di insediamento con le previsioni di cui al regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)".

5. In attesa dell'approvazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 7 e dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle previsioni ivi contenute il rilascio dell'autorizzazione commerciale per le grandi strutture di vendita è subordinato alla verifica, da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 27, della compatibilità dell'area con le previsioni di cui al regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1.

6. In deroga a quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 le medie e grandi strutture di vendita possono essere insediate nei centri storici, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa, anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale.

7. Ai fini dell'insediamento degli esercizi commerciali, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono definite:

- a) per le medie e grandi strutture di vendita situate nei centri storici, da apposita convenzione con il comune, anche con riferimento agli accessi ed ai percorsi veicolari e pedonali;
- b) per le medie strutture di vendita fuori dai centri storici e per gli esercizi di vicinato, dallo strumento urbanistico comunale;
- c) per le grandi strutture di vendita fuori dai centri storici, dallo strumento urbanistico comunale sulla base di quanto previsto dal provvedimento attuativo di cui all'articolo 7, tenuto conto inoltre dei diversi settori merceologici e della tipologia dei prodotti posti in vendita.

8. Per le sole attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, localizzate al di fuori dei centri storici, come definite ai sensi del comma 9, oggetto di nuova apertura, ampliamento o trasferimento di sede, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, sono calcolate, rispetto alla superficie complessiva di vendita dell'esercizio commerciale:

- a) nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 2.500 metri quadrati;
- b) per superfici superiori a 2.500 metri quadrati, nella misura di un decimo fino a 2.500 metri quadrati e di un quarto per la parte eccedente.

9. Per vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui al comma 8 si intende la vendita effettuata in modo esclusivo con riferimento ai seguenti prodotti:

a) motoveicoli, autoveicoli, rimorchi, macchine agricole e macchine operatrici di cui alle lettere f), g), i), l), m) dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

b) unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172".

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche agli esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che pongono in vendita i prodotti di cui al comma 9, previa comunicazione al comune che attesti il rispetto delle dotazioni di parcheggi previste al comma 8.

11. In caso di ampliamento della superficie di vendita degli esercizi commerciali che utilizzino la superficie resasi disponibile a seguito della riduzione delle dotazioni di parcheggio ai sensi del comma 10 trovano applicazione le disposizioni in materia di ampliamento di cui agli articoli 25, comma 1, 26, commi 1 e 2, e 27, comma 1.

Art. 32 - Requisiti ambientali e viabilistici.

1. Alle strutture di vendita si applica la vigente disciplina regionale in materia di valutazioni ambientali, in attuazione al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", nel rispetto dei principi di semplificazione e unitarietà dei procedimenti, con riferimento alle seguenti tipologie progettuali:

a) grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati, assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA);

b) grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, assoggettate alla procedura di verifica o screening, anche se derivanti dalla modifica della ripartizione interna della superficie di vendita di parchi commerciali esistenti;

c) medie strutture di vendita del settore alimentare in forma di esercizio singolo con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati o di medio centro commerciale, assoggettate alla procedura di verifica o screening;

d) medie strutture di vendita del settore non alimentare, in forma di medio centro commerciale, assoggettate alla procedura di verifica o screening.

2. La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita e per medie strutture con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, nonché la SCIA relativa alle medie strutture di vendita del settore alimentare con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati, da ubicarsi al di fuori dei centri storici, sono corredate di idoneo studio di impatto sulla viabilità, elaborato secondo i criteri definiti dal provvedimento attuativo di cui all'articolo 7. Fino alla pubblicazione del provvedimento continuano a trovare applicazione le disposizioni regionali in materia di impatto sulla viabilità di cui all'articolo 11 del regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1.

SEZIONE V - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie

Art. 33 - Outlet e temporary stores.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche nel caso di attività di vendita al dettaglio esercitata negli outlet o temporary stores, come definiti all'articolo 8, comma 1, lettere j) e k).

2. Nella comunicazione o nell'istanza di autorizzazione relativa ai temporary stores in base alle rispettive dimensioni il soggetto interessato è tenuto ad indicare la durata dell'attività, comunque non superiore ad un anno, salvo proroga concessa dal SUAP competente per territorio sino ad un massimo di sei mesi. Decorso tale termine la comunicazione o il provvedimento di autorizzazione si intendono decaduti.

Art. 34 - Vendite straordinarie.

1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni delle imprese del commercio e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, disciplina le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

SEZIONE VI - Sanzioni, norme transitorie e finali

Art. 35 - Sanzioni.

1. Chiunque procede all'apertura di esercizi commerciali in assenza della SCIA, della comunicazione o della prescritta autorizzazione, come previste dagli articoli 25, 26 e 27, nonché in assenza o in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000; ciò comporta l'immediata chiusura dell'attività e la decadenza dell'autorizzazione ove rilasciata.

2. L'ampliamento e il trasferimento degli esercizi commerciali in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA o della comunicazione sono puniti con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1. In caso di particolare gravità o di reiterazione il comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto con il pagamento della sanzione in misura ridotta.

3. Alla violazione delle disposizioni comunali adottate d'intesa con la Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222 del 2016 si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

4. Il subingresso in assenza della comunicazione o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della comunicazione stessa è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e comporta per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, la contestuale chiusura dell'esercizio.

5. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet o di temporary store in assenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere j) e k) è punito con la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

6. La violazione di quanto previsto dall'articolo 31, commi 8 e 9 è punita:

a) in caso di apertura di esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita di cui all'articolo 31, comma 8, con le sanzioni previste al comma 1;

b) in caso di ampliamento o trasferimento degli esercizi commerciali in assenza del requisito della vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita, con le sanzioni previste al comma 2.

7. Lo svolgimento di vendite straordinarie in violazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 34 è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

Art. 36 - Norme transitorie.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla pubblicazione delle disposizioni attuative regionali di cui all'articolo 7 e, ove previsto, all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e al regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1.

2. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi di competenza comunale di cui al Capo II in materia di mercati all'ingrosso e alla produzione continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali di cui all'articolo 17, comma 3, è consentito l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita in caso di interventi di recupero e riqualificazione di aree o strutture dismesse e degradate, già previste dallo strumento urbanistico comunale. L'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici è inoltre subordinato al rispetto dei criteri per la pianificazione locale emanati con il regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, sino all'adeguamento previsto al medesimo comma non è consentita l'individuazione di nuove aree o l'ampliamento di aree esistenti con destinazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita.

5. I distretti del commercio già iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono iscritti di diritto nell'elenco regionale previsto dall'articolo 19.

6. I luoghi storici del commercio già iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono iscritti di diritto nell'elenco previsto dall'articolo 21.

Art. 37 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" è abrogata.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionali modificative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50:

a) articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia";

b) articoli 44, 45, 46 e 47 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018";

- c) articolo 10 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;
- d) articolo 6 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;
- e) articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2022, n. 7 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica”.
- f) legge regionale 19 settembre 2023, n. 26 “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” in materia di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita”.

TITOLO III - Commercio al dettaglio su aree pubbliche

CAPO I - Definizioni e funzioni amministrative

Art. 38 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:

- a) aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, coperte o scoperte;
- c) posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
- d) commercio itinerante: l'attività di commercio su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune per motivi di pubblico interesse; l'attività può essere svolta per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, sino ad un massimo di due ore sulla medesima area, senza esposizione della merce su banchi fissi. La sosta nello stesso spazio è consentita fino a due ore, trascorse le quali l'operatore commerciale è tenuto a spostarsi di almeno 250 metri;
- e) mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune ai sensi dell'articolo 40, per l'offerta di prodotti al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- f) posteggio isolato: il posteggio singolo adibito all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- g) mercatino dell'antiquariato e del collezionismo: il mercato che si svolge sulle aree pubbliche di cui alla lettera a), con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie o usate, l'oggettistica antica, i

fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e i prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale;

h) fiera: la manifestazione, istituita dal comune, caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche di cui alla lettera a), di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) presenze nel mercato o nella fiera: il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

Art. 39 - Funzioni della Regione.

1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, ai sensi dell'articolo 7 detta le disposizioni attuative del presente Titolo, con particolare riferimento alle modalità e ai criteri di assegnazione delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma di posteggio, nonché al numero massimo di concessioni che possono essere assegnate al medesimo soggetto, in conformità all'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022".

Art. 40 - Funzioni dei comuni.

1. I comuni, nel rispetto delle disposizioni attuative regionali, sentite le rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale:

a) approvano o adeguano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio dell'attività, individuando i mercati, i posteggi isolati o le fiere, i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi e di rinnovo delle concessioni, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all'interno dei mercati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei medesimi e la superficie;

b) individuano le aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

CAPO II - Esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

Art. 41 - Tipologie di attività.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

Art. 42 - Esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto a SCIA da presentarsi al SUAP competente per territorio contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7

“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. In caso di attività su posteggio la SCIA è condizionata al rilascio della concessione da parte del comune. In caso di attività in forma itinerante la SCIA e la comunicazione unica sono presentate al SUAP del comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. La SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale.

3. La SCIA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio nazionale e alla partecipazione alle fiere in ambito nazionale.

4. La SCIA di cui ai commi 2 e 3 abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. I posteggi non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione in un mercato sono assegnati, nella giornata di svolgimento, ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, che vantano il più alto numero di presenze nel mercato.

6. La SCIA relativa all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore risulti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

7. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentita nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7 i comuni possono rilasciare appositi nulla osta in occasione di particolari manifestazioni o eventi.

9. L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree demaniali marittime è subordinato al nulla osta da parte delle autorità competenti.

10. L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è consentito con l'assenso del soggetto proprietario o gestore.

11. In occasione di particolari manifestazioni ed eventi di carattere straordinario, previa presentazione di apposita SCIA, il SUAP competente per territorio può rilasciare concessioni temporanee, valide per la durata della manifestazione o evento, solo ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e nei limiti dei posteggi previsti dallo stesso comune. Il singolo posteggio isolato o compreso nel mercato o nella fiera è oggetto di distinto titolo abilitativo e concessione.

Art. 43 - Imprenditori agricoli.

1. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”, trovano applicazione le disposizioni in materia di attività di vendita su aree pubbliche previste dall'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7.

Art. 44 - Regolarità contributiva.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al requisito della regolarità contributiva ai sensi della normativa statale.

2. La partecipazione degli operatori, anche abilitati in altre regioni o stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, a mercati, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata all'acquisizione d'ufficio da parte del comune del documento unico di regolarità contributiva o delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale ovvero di analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati membri.

3. La partecipazione da parte di imprese a mercati, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.

Art. 45 - Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche.

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti professionali, qualora richiesti, e di onorabilità di cui all'articolo 6 a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

2. La comunicazione di cui al comma 1, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal soggetto subentrante entro quattro mesi dalla stipulazione dell'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare; entro tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di proseguire l'attività senza alcuna interruzione dopo aver presentato la comunicazione di subingresso al SUAP del comune in cui ha sede il posteggio o al SUAP del comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività di commercio in forma itinerante.

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

5. In caso di subingresso ad attività di commercio su aree pubbliche in forma di posteggio il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono trasferite contestualmente. Il soggetto subentrante acquisisce le restanti annualità della concessione di posteggio.

Art. 46 - Decadenza del titolo abilitativo.

1. La SCIA di cui all'articolo 42, comma 1 decade, previa contestazione all'interessato, nel caso in cui l'operatore commerciale:

a) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, cura e assistenza dei figli durante il primo anno di vita per un periodo

non superiore a quello previsto dalla normativa vigente per il congedo parentale o legata ai permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Decorso inutilmente tale termine il comune avvia il procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla concessione;

b) sospenda l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) si trovi in una delle condizioni ostative previste all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

2. In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva di cui all'articolo 44, il comune dispone l'avvio del procedimento di sospensione della SCIA per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini della decadenza di cui al comma 1, lettera b).

3. In caso di sospensione della SCIA ai sensi del comma 2 il comune procedente provvede ad informare i comuni del Veneto. Analoga comunicazione deve essere effettuata in caso di avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva da parte dell'operatore commerciale.

4. La SCIA e la concessione di posteggio decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 2.

5. La decadenza della SCIA, nonché della concessione ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 4 è comunicata dal comune procedente a tutti i comuni del Veneto.

6. La sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette a comunicazione al SUAP che ha in carico la SCIA.

CAPO III - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e fiere

Art. 47 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

1. I comuni, nell'ambito dell'attività di pianificazione di cui all'articolo 40, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative in ambito regionale, possono istituire mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a cui partecipano anche gli operatori che esercitano l'attività in modo professionale.

2. I comuni, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), approvano il regolamento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

Art. 48 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo riservati agli operatori non professionali.

1. I comuni, nell'ambito dell'attività di pianificazione di cui all'articolo 40, istituiscono mercatini dell'antiquariato e del collezionismo riservati agli operatori che svolgono l'attività in modo non professionale.

2. Gli operatori di cui al comma 1 sono i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore.

3. Gli operatori di cui al comma 2 partecipano ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo fino ad un massimo di sei volte all'anno.

4. Gli operatori di cui al comma 2, per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, devono munirsi di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal comune di residenza. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il primo comune in cui l'operatore non professionale intende partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

5. Gli operatori di cui al comma 2 possono porre in vendita beni di valore non superiore ciascuno ad euro 258; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.

6. I comuni in cui si svolgono i mercatini dell'antiquariato e del collezionismo riservati agli operatori non professionali sono tenuti a:

- a) tenere un elenco delle presenze;
- b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4.

7. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo è necessaria la presentazione della SCIA di cui all'articolo 42.

Art. 49 - Fiere.

1. Alle fiere, come definite dall'articolo 38, comma 1, lettera h) possono partecipare tutti gli operatori muniti del titolo abilitativo per l'attività di commercio su aree pubbliche e si applicano le disposizioni in materia di SCIA di cui all'articolo 42, comma 1.

2. La mancata partecipazione per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti salvi i casi di assenza per i motivi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), comporta, previa contestazione, la decadenza dalla concessione del posteggio e del relativo titolo abilitativo.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, detta le disposizioni attuative con particolare riferimento alle concessioni temporanee di posteggio in caso di fiere aventi carattere prevalentemente espositivo e promozionale, sagre paesane o manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale.

CAPO IV - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

Art. 50 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta SCIA e concessione di cui all'articolo 42 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione il comune può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di presenza sul posteggio o, per il commercio in forma itinerante, di esercizio dell'attività.

3. Si considerano di particolare gravità:

- a) l'estensione abusiva di oltre un terzo della superficie oggetto di concessione;
- b) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto della SCIA.

4. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro l'operatore commerciale che:

- a) commetta l'infrazione di cui al comma 3, lettera b);
- b) non assolve all'obbligo di esibire la SCIA alle competenti autorità preposte all'attività di controllo;
- c) violi i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi degli articoli 40, comma 1, lettera b) e 42, comma 7;
- d) non provveda a presentare al SUAP competente per territorio la comunicazione di subingresso entro i termini stabiliti dall'articolo 45, comma 2;
- e) non rispetti le disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- f) danneggi la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

6. Per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 48, effettuate dagli operatori non professionali nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.500, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

Art. 51 - Norme transitorie e finali.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'emanazione delle disposizioni attuative regionali di cui all'articolo 7 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti ed i relativi provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

2. Fino all'approvazione del piano del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a), o all'adeguamento dei piani esistenti alle disposizioni attuative regionali di cui all'articolo 7, si applicano quest'ultime.

3. In fase di prima applicazione le funzioni di cui all'articolo 40, comma 1 sono esercitate dai comuni nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione delle disposizioni attuative regionali nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

4. Le cause di decadenza e le ipotesi di sospensione di cui all'articolo 46, nonché le sanzioni di cui all'articolo 50 trovano applicazione anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle relative concessioni.

Art. 52 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" è abrogata.

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionali modificative della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10:

- a) articoli 20 e 21 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio";
- b) articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2004 in

materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;

c) articolo 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”;

d) articoli 10 e 11 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della Direttiva 1992/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)”;

e) articoli da 1 a 4 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 “Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni”;

f) articoli da 35 a 37 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”;

g) articolo 11 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”;

h) legge regionale 2 luglio 2024, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante”.

TITOLO IV - Stampa quotidiana e periodica

CAPO I - Disposizioni in materia di vendita di stampa quotidiana e periodica

Art. 53 - Ambito di applicazione e finalità.

1. Il presente Titolo disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, di concorrenza, di liberalizzazione dell’esercizio delle attività economiche e della tutela del territorio.

2. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa europea e statale, disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica, garantendo la promozione dell’informazione e del pluralismo informativo e il diritto dei cittadini di accedere a un’informazione pluralista.

3. La Regione promuove, inoltre, la modernizzazione e lo sviluppo tecnologico della filiera distributiva editoriale, anche favorendo la riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita attraverso le misure di sostegno al settore del commercio di cui all’articolo 23.

Art. 54 - Definizioni.

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108”:

- a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici, che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all'informazione;
- b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti.

Art. 55 - Esercizio dell'attività.

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l'ampliamento e il trasferimento sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

3. I punti vendita esclusivi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.

4. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 abilita, inoltre, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio nel rispetto della vigente normativa.

5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6, comma 1.

6. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente, inclusi quelli inerenti all'informazione e all'accoglienza turistica. Possono altresì esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell'esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.

8. L'attività di cui al presente Titolo può essere svolta per mezzo di apparecchi automatici ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Art. 56 - Forme particolari di vendita di stampa quotidiana e periodica.

1. Non è necessario alcun titolo abilitativo per:

- a) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni;
- b) la vendita, in forma ambulante, di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
- c) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
- d) la vendita nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

- e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti;
- g) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente Titolo.

Art. 57 - Disposizioni per i punti vendita non esclusivi.

1. L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica può essere svolta in regime di non esclusività dalle seguenti tipologie di esercizi commerciali:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) gli esercizi commerciali in forma di medie e grandi strutture di vendita, come definiti dall' articolo 8, comma 1, lettere g), h) e i), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

CAPO II - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

Art. 58 - Vigilanza e sanzioni.

1. Chiunque eserciti l'attività di vendita e distribuzione della stampa quotidiana e periodica senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 55, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000.

2. Le violazioni alle prescrizioni del presente Titolo, diverse da quelle considerate al comma 1, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, la competente autorità comunale dispone, inoltre, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a tre e non superiore a venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 59 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo trovano applicazione sino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente Titolo.

2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

TITOLO V - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

CAPO I - Ambito di applicazione, attività escluse e definizioni

Art. 60 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni contenute nel presente Titolo si applicano:
 - a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
 - b) all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all'articolo 65 e le relative sanzioni di cui all'articolo 79, il presente Titolo non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Non si applica, inoltre, a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dalla medesima legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;
 - b) legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto", limitatamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa.

Art. 61 - Attività di somministrazione presso circoli privati e strutture assimilate.

1. Alle associazioni e ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati".
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni e circoli di cui al comma 1 è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 6, commi 1 e 2.
3. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.
4. Ai fini del presente Titolo è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 66 e 67, l'attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive, come previsto dall'articolo 148, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione della legge delle imposte sui redditi". In particolare, possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi:

- a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d'ingresso;
- b) pubblicità dell'attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- c) strutturazione del locale in cui si svolge l'attività, tale da apparire prevalente la destinazione dell'esercizio ad un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande, in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l'altro, cucine per la cottura dei cibi nonché sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
- d) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.

Art. 62 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:

- a) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;
- b) somministrazione non assistita: l'attività di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, come definito all'articolo 8, comma 1, lettera f), o dei propri prodotti da parte del titolare del panificio, utilizzando, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell'azienda, escluso il servizio assistito di somministrazione;
- c) panificio: l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, come previsto dall'articolo 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro della salute, 1 ottobre 2018, n. 131 "Regolamento recante disciplina della denominazione di "panificio", di "pane fresco" e dell'adozione della dicitura "pane conservato"";
- d) locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
- e) superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per l'esercizio dell'attività di somministrazione;
- f) superficie di somministrazione: la superficie dei locali di cui alla lettera d) e delle aree di cui alla lettera e) utilizzate attraverso strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata;
- g) impianti ed attrezzature per la somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande nei locali e nelle

- aree di cui alle lettere d) ed e), compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale;
- h) somministrazione al domicilio del consumatore o catering: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore, come definito alla lettera i), di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- i) domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;
- j) locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;
- k) somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta ai propri dipendenti, in strutture all'uopo attrezzate, da uno o più datori di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l'opera di terzi con cui è stato stipulato apposito contratto.

Capo II - Programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 63 - Criteri comunali.

1. I comuni, in forma singola o associata, sentite le rappresentanze regionali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori iscritte al registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", stabiliscono i criteri di programmazione per l'insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) vocazione delle diverse aree territoriali e loro sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e viabilistico;
- b) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse artistico, ambientale, storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- c) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei distretti del commercio di cui all'articolo 19;
- d) salvaguardia dei luoghi storici del commercio di cui all'articolo 21;
- e) aree del territorio carenti di servizio;
- f) destinazioni d'uso degli immobili da adibire come locali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le limitazioni nella variazione di destinazione d'uso dei locali medesimi.

2. I comuni, nello stabilire i criteri di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 2010, individuano le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse.

3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività, all'esercizio

congiunto ad attività di intrattenimento e svago, all'ampiezza della superficie destinata alla somministrazione, all'arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature dell'esercizio.

CAPO III - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 64 - Requisiti e tipologia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Fermi restando i requisiti dell'articolo 6, commi 1 e 2, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione dell'eventuale preposto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nominato, ai sensi dell'articolo 71, comma 6-bis del decreto legislativo n. 59 del 2010;
- c) alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari ai sensi della normativa europea;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

2. All'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo provvedono i comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche nei limiti previsti dalla pertinente disciplina sanitaria.

4. Gli esercizi di cui al comma 3 possono somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolci, i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

Art. 65 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

1. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sono soggette alle limitazioni previste dagli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", nonché dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

2. Fermo restando il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", le disposizioni di cui al comma 1 si applicano inoltre alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nelle forme previste dall'articolo 41.

3. In presenza di gravi e comprovate esigenze di interesse pubblico il sindaco, con propria ordinanza motivata rivolta a persone determinate, per situazioni contingenti può vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

4. Gli esercizi disciplinati dal presente Titolo espongono un cartello informativo che segnala i divieti di vendita e di somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nell'orario ivi previsto.

Art. 66 - Disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone sottoposte a tutela.

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona sottoposta a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 63 è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP nel cui territorio è ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68. È inoltre soggetto ad autorizzazione il trasferimento verso e all'interno delle medesime zone.

2. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri comunali di cui all'articolo 63.

5. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, stabilisce il termine, non superiore a sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non sia comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990.

6. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle norme, prescrizioni ed abilitazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 67 - Disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non sottoposte a tutela.

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona non sottoposta a tutela dalla programmazione comunale di cui all'articolo 63 è soggetta alla presentazione di SCIA al SUAP nel cui territorio è ubicato l'esercizio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68. È inoltre soggetto a SCIA il trasferimento all'interno o verso le medesime zone.

2. L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

4. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle norme, prescrizioni ed abilitazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall'inquinamento acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità, nonché di destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

5. La SCIA ha validità limitatamente ai locali e alla superficie aperta al pubblico in essa indicati.

Art. 68 - Ulteriori attività soggette a SCIA.

1. Sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, a condizione che la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 62, comma 1, lettera k);
- e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- g) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- h) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano.

2. L'ampliamento di superficie dei locali è soggetto a presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio.

3. La riduzione della superficie dei locali è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

4. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la SCIA per l'avvio dell'attività è presentata al SUAP del primo comune nel cui territorio si intende esercitare l'attività di somministrazione.

5. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella SCIA.

Art. 69 - Somministrazione non assistita.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione non assistita di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), è soggetto a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.

2. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato sul posto di prodotti di gastronomia che vengono offerti, pronti al consumo, previa semplice operazione di riscaldamento, con esclusione di qualsiasi forma di cottura nei locali dell'esercizio. È inoltre consentito il solo consumo sul posto di bevande non alcoliche.

3. Negli esercizi di vicinato di cui al comma 2 e nei panifici è consentita la dotazione di soli piani d'appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere. È escluso l'utilizzo di sedute di qualsiasi tipo e delle aree esterne ai locali dell'esercizio anche se private.

Art. 70 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, ivi compresi quelli organizzati dalle associazioni di promozione sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6, comma 1.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di:

- a) destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- b) destinazione urbanistica delle aree purché adeguate sotto il profilo della sicurezza e incolumità.

3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di cui al comma 1 nell'ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.

4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non può avere durata superiore a quindici giorni consecutivi.

5. L'autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, salvo le limitazioni previste all'articolo 65.

Art. 71 - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma stagionale.

1. Per attività di somministrazione al pubblico di alimenti in forma stagionale si intende l'attività svolta per uno o più periodi complessivamente non inferiori a novanta giorni e non superiori a duecentosettanta per ciascun anno solare.

2. All'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 64 a 67.

Art. 72 - Somministrazione con apparecchi automatici.

1. La somministrazione di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e attrezzato è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 66 e 67.

2. Per l'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in forme diverse da quelle previste al comma 1 è necessario:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 e all'articolo 64, comma 1, lettere b) e c);

b) la presentazione della SCIA al comune competente per territorio in cui deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) e l'ubicazione delle aree e dei locali in cui gli apparecchi vengono installati.

3. Nei casi di cui al comma 2, per l'installazione di più apparecchi anche in luoghi ed aree diverse dello stesso comune è presentata un'unica SCIA.

4. L'indicazione delle aree e dei locali in cui vengono installati gli apparecchi ai sensi del comma 2 è aggiornata annualmente tramite comunicazione al SUAP ove ha sede legale l'Azienda ULSS competente per territorio.

5. Sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione tramite apparecchi automatici.

Art. 73 - Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli articoli 66, 67 e 68 per atto tra vivi o a causa di morte è assoggettato a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio entro il termine di trenta giorni dalla data del trasferimento o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di apertura della successione. Resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o per causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

3. Nei casi di trasferimento della gestione di un esercizio il titolo abilitativo di subingresso è valido fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della gestione il proprietario dell'esercizio può presentare una nuova comunicazione per subingresso purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 6 commi 1 e 2. Il proprietario decade dal titolo abilitativo se entro il termine di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) non inizia l'attività direttamente o indirettamente tramite il gestore.

4. Nel caso di morte del legale rappresentante o dell'eventuale persona preposta all'attività, i soci, purché in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, possono continuare l'attività previa comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio. Entro il termine di centottanta giorni dall'apertura della successione, salvo proroga concessa dal comune in caso di comprovata necessità non imputabile all'interessato, deve essere presentata al comune idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 74 - Cessazione e sospensione dell'attività.

1. La cessazione e la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la comunicazione è presentata al SUAP cui è stata presentata la SCIA di avvio dell'attività.

Art. 75 - Gestione di reparto.

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle

tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, che ne dà comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al SUAP e all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio, nonché all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competenti per territorio.

2. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell'articolo 73.

Art. 76 - Decadenza e sospensione.

1. Il titolo abilitativo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande decade nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi consecutivi;
- c) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni salvo proroga in caso di comprovata necessità non imputabile all'interessato;
- d) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri di sorvegliabilità di cui al decreto del Ministro dell'Interno n. 564 del 1992. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali, di tutela dall'inquinamento acustico e di conformità urbanistica ed edilizia, il comune provvede, previa diffida, a sospendere l'attività per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato.

3. In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, o di mancato ripristino dei requisiti mancanti nei termini previsti, il comune dichiara la decadenza dei provvedimenti dei titoli abilitativi di cui agli articoli 66, 67 e 68; dispone, contestualmente, la chiusura delle attività.

CAPO IV - Orari e pubblicità dei prezzi

Art. 77 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono liberamente determinati dall'esercente.

2. Il titolare è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 68, comma 1, lettere a) e h).

Art. 78 - Pubblicità dei prezzi.

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono il prezzo delle consumazioni, con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro, ben leggibile e visibile al pubblico durante l'orario di apertura, mediante l'utilizzo di un cartello, listino o altre idonee modalità.

2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa, inoltre, se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.

3. Quando, nell'ambito dell'attività di somministrazione, è effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.

4. Eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 2 e 3.

5. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 68, comma 1, lettere a), d), e), f) e h).

CAPO V - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali

Art. 79 - Sanzioni.

1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di autorizzazione, ovvero quando questa sia sospesa o decaduta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro; il comune dispone anche la chiusura dell'esercizio. Inoltre si applica la medesima sanzione amministrativa, nonché la chiusura dell'esercizio in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 69, commi 2 e 3.

2. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la presentazione della SCIA, ovvero quando questa sia sospesa o decaduta, è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1; il comune dispone la chiusura dell'esercizio.

3. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza i requisiti di onorabilità o professionali di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 1, nonché la chiusura dell'esercizio.

4. Chiunque viola le disposizioni in materia di orari emanate dal comune ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1.550.

5. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al comma 4 il comune, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al medesimo comma 4, dispone la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra due e sette giorni.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 65 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.

In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra otto e quindici giorni. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è quadruplicata ed è disposta la sospensione dell'attività da un minimo di trenta giorni ad un massimo di un anno.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 5 e 6, si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della prima violazione, accertata con provvedimento esecutivo, è stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

8. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente Titolo si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del regio decreto n. 773 del 1931.

9. Alle fattispecie previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto n. 773 del 1931.

Art. 80 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" è abrogata.

2. Sono o restano, abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionali modificative della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29:

a) commi 1 e 2 dell'articolo 28 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

b) articolo 12 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della Direttiva 1992/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)";

c) lettera d), del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo.";

d) articoli da 3 a 17 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della Direttiva 2006/123/CE e della Direttiva 2009/28/CE nonché modifiche alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (legge regionale europea 2013)";

e) articoli da 38 a 43 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".

Art. 81 - Norme transitorie e finali.

1. Sino all'adozione dei criteri comunali di cui all'articolo 63 continuano ad applicarsi i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo trova applicazione la disciplina statale, in quanto compatibile.

TITOLO VI - Impianti di distribuzione di carburanti

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 82 - Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Titolo detta i principi, gli indirizzi ed i criteri fondamentali per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti nel rispetto della normativa in materia di ambiente e paesaggio, di urbanistica ed edilizia, di sicurezza e di tutela della concorrenza, al fine di favorire:

- a) il miglioramento qualitativo della rete degli impianti, anche attraverso la diversificazione e l'ampliamento dei servizi offerti;
- b) la diffusione di carburanti a basso impatto ambientale;
- c) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi.

2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:

- a) agli stabilimenti di stoccaggio degli oli minerali di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- b) agli impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole e delle imprese agromeccaniche;
- c) agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96".

Art. 83 - Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

- a) rete: l'insieme dei punti di vendita che erogano carburante;
- b) carburanti: benzina, gasolio e gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale liquido (GNL) e gas naturale compresso (GNC), anche nella loro versione di combustibili da biomassa, compresi i biogas, e di biocarburanti di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (UE) n. 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, "sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE", idrogeno, miscele di idrogeno e gas naturale, e altri combustibili alternativi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1804/2023;
- c) carburanti alternativi a basso impatto ambientale: GNL, anche in versione di biocarburanti come definiti alla lettera b), energia elettrica e idrogeno;
- d) impianto di distribuzione di carburanti: complesso unitario costituito da uno o più erogatori di carburante e di eventuali punti di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica, nonché da eventuali attività e servizi integrativi, idoneo al rifornimento dei mezzi stradali e non stradali;
- e) impianto stradale: impianto di distribuzione di carburanti ubicato lungo la viabilità ordinaria come definita dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

- f) impianto autostradale: impianto di distribuzione di carburanti ubicato lungo le autostrade, come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 285 del 1992, e lungo i raccordi;
- g) impianto ad uso privato: impianto di distribuzione di carburanti ubicato all'interno di aree ad uso privato non aperte al pubblico e utilizzato esclusivamente per il rifornimento di mezzi stradali e non stradali di proprietà o in locazione o in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con divieto di cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati mezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche gli impianti situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse;
- h) impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale: impianto di distribuzione di carburanti ubicato all'interno di aree ad uso privato non aperte al pubblico e utilizzato esclusivamente per il rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società consortili di bacino firmatarie di contratti di servizio;
- i) impianto per natanti: impianto di distribuzione di carburanti destinato all'esclusivo rifornimento delle unità adibite alla navigazione marittima e interna;
- j) impianto per aeromobili: impianto di distribuzione di carburanti ubicato presso aviosuperfici destinato all'esclusivo rifornimento di aeromobili;
- k) erogato: la quantità di carburante venduta nell'anno solare, computata sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ovvero direttamente dagli interessati in ordine al gas naturale;
- l) self-service prepagamento: complesso di apparecchiature per l'erogazione di carburanti senza personale di assistenza e con pagamento preventivo al rifornimento;
- m) self-service post-pagamento: complesso di apparecchiature per l'erogazione di carburanti con presidio di personale e con pagamento successivo al rifornimento;
- n) impianto non assistito: impianto di distribuzione di carburanti funzionante esclusivamente in modalità self-service prepagamento senza personale di assistenza;
- o) attività e servizi integrativi: attività artigianali, professionali e di servizio, attività di somministrazione di alimenti e bevande, rivendita di quotidiani e periodici, attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nei limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti dalle specifiche discipline di settore, nonché dalle disposizioni normative in materia di sicurezza, di prevenzione incendi, ove applicabili, e di tutela ambientale;
- p) gestore: il titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- q) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dai serbatoi di stoccaggio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite;
- r) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

- s) colonnina multidispenser: colonnina attrezzata per l'erogazione di diverse tipologie di carburanti;
- t) punto di ricarica: attrezzatura accessibile al pubblico che consente il trasferimento di elettricità verso un veicolo dotato di alimentazione elettrica;
- u) punto di ricarica rapida: punto di ricarica con potenza superiore a 22 kW;
- v) punto di ricarica ultrarapida: punto di ricarica con potenza di almeno 150 kW;
- w) potenziamento dell'impianto: l'aggiunta all'impianto di distribuzione di uno o più carburanti non precedentemente autorizzati o la sostituzione di carburanti autorizzati con carburanti alternativi a basso impatto ambientale di cui alla lettera c) nel rispetto delle dotazioni minime previste dall'articolo 84, comma 1;
- x) modifica dell'impianto: l'effettuazione di uno o più dei seguenti interventi nell'ambito di impianti di distribuzione di carburanti esistenti:
 - 1) la variazione del numero di colonnine;
 - 2) il cambio di destinazione dei serbatoi o degli erogatori per prodotti già autorizzati;
 - 3) la sostituzione e la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
 - 4) l'installazione di dispositivi self-service pre e post-pagamento;
 - 5) l'introduzione o la variazione di stoccaggi di oli lubrificanti per la manutenzione dei veicoli;
 - 6) la modifica delle modalità di approvvigionamento del gas naturale;
 - 7) l'installazione o la variazione del numero dei punti di ricarica di cui alla lettera t);
- y) ristrutturazione totale dell'impianto di distribuzione di carburanti: rifacimento dell'impianto esistente, consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi, nell'arco di tre anni. Costituiscono ristrutturazione totale anche successive modifiche o ristrutturazioni parziali dell'impianto che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni;
- z) collaudo: accertamento concernente la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto di distribuzione di carburanti al progetto presentato con la domanda di autorizzazione;
- aa) rete centrale TEN-T: una rete centrale ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (Testo rilevante ai fini del SEE);
- bb) veicoli pesanti: i veicoli come definiti all'articolo 2, punto 30 del Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (Testo rilevante ai fini del SEE);
- cc) veicoli leggeri: i veicoli come definiti all'articolo 2, punto 33 del regolamento (UE) n. 1804/2023.

CAPO II – Impianti di distribuzione di carburanti

Art. 84 - Caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione di carburanti.

1. Al fine di favorire la sostenibilità ambientale nel settore dei trasporti, in coerenza con gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1804/2023 e con gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di risanamento e tutela della qualità dell'aria, gli impianti stradali e autostradali di nuova realizzazione e gli impianti esistenti oggetto di ristrutturazione totale devono essere dotati di:

- a) benzina, gasolio, energia elettrica e di almeno uno tra i rimanenti carburanti alternativi a basso impatto ambientale elencati all'articolo 83, comma 1, lettera c) erogabili anche in esclusiva modalità self-service;
- b) punto di ricarica rapida o ultrarapida;
- c) self-service prepagamento;
- d) sistema di videosorveglianza;
- e) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti all'articolo 2, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 10 kW. In coerenza con gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, l'energia da fonti rinnovabili di cui al primo periodo non deve essere prodotta mediante processi di combustione;
- f) servizi igienico-sanitari per gli utenti, accessibili anche per i soggetti disabili;
- g) parcheggi adeguati alle attività e servizi insistenti sull'area dell'impianto, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo i criteri definiti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 7;
- h) pensiline di copertura delle aree di rifornimento dotate di adeguata illuminazione anche di emergenza;
- i) attrezzatura per il controllo della pressione degli pneumatici.

2. La superficie degli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione deve essere tale da assicurarne il regolare funzionamento in condizioni di sicurezza in conformità alle prescrizioni previste dalla normativa in materia di circolazione stradale, tutela ambientale, tutela della salute, del lavoro, prevenzione incendi ed urbanistica.

3. Gli accessi agli impianti di distribuzione di carburanti devono rispettare le prescrizioni tecniche poste dall'ente gestore della strada.

4. Per la finalità di cui al comma 1 è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione di carburanti mono prodotto ad uso pubblico che erogano, anche in via alternativa, GNL, idrogeno, combustibili da biomassa e biocarburanti come richiamati all'articolo 83, comma 1, lettera b), e sono dotati di punti di ricarica rapida o ultrarapida. È inoltre consentita la sostituzione dei carburanti autorizzati con carburanti alternativi a basso impatto ambientale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c).

5. Gli impianti ubicati lungo la rete centrale TEN-T devono essere dotati di:

- a) prodotto GNL, a condizione che esista una domanda e a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente;
- b) almeno due punti di ricarica ultrarapida con potenza di uscita singola rispettivamente di almeno 150 kW per i veicoli elettrici leggeri e di almeno 350 kW per i veicoli elettrici pesanti.

6. La Giunta regionale, con le disposizioni attuative di cui all'articolo 7, definisce le caratteristiche tecniche delle attrezzature costituenti l'impianto, nonché le verifiche e gli adempimenti necessari per garantire la tutela ambientale e della salute, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", anche con riferimento agli specifici obblighi connessi con la dismissione, modifica o ristrutturazione totale dell'impianto.

7. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 marzo 2018, "Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti", in quanto applicabile.

Art. 85 - Localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti.

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti, compresi le attività e i servizi integrativi previsti dall'articolo 87, sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo, delle disposizioni attuative di cui all'articolo 7 e degli strumenti urbanistici e territoriali.

2. La localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti costituisce adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone degli stessi non sottoposte a particolari divieti o limitazioni previsti:

- a) nelle zone urbanistiche classificate come centri storici, comunque denominate;
- b) nelle aree sottoposte a vincoli ambientali, e paesaggistici e monumentali, nonché nelle aree di particolare interesse storico ed artistico.

3. Gli impianti stradali e autostradali possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

4. Il Piano degli Interventi (PI), in coerenza con il Piano di assetto del territorio (PAT), individua:

- a) i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione all'inserimento nell'ambito degli stessi di eventuali attività e servizi integrativi, definendone le caratteristiche edilizie;
- b) i criteri per l'installazione di punti di ricarica dedicati ai veicoli dotati di alimentazione elettrica anche in altre aree, pubbliche o private, non facenti parte degli impianti di distribuzione di carburanti, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, fino all'individuazione dei criteri di cui al comma 4 da parte del PI, i comuni continuano ad applicare le disposizioni dello strumento urbanistico vigente.

Art. 86 - Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti con il territorio.

1. Agli impianti stradali ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati, come delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano le disposizioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 1, commi 112 e seguenti della legge n. 124 del 2017.

Art. 87 - Attività e servizi integrativi.

1. L'autorizzazione e la concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali e autostradali abilitano ad effettuare:

- a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 67, comma 4, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 6;
- b) la vendita di quotidiani e periodici di cui al Titolo IV e di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività;
- c) l'attività di vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nei limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionali, ove richiesti, previsti dall'articolo 6.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e all'articolo 85, comma 4, le ulteriori attività di vendita di beni e servizi ed i servizi integrativi all'automobile e all'automobilista situati all'interno degli impianti stradali e autostradali, sono disciplinati, con particolare riguardo al regime abilitativo previsto per il loro esercizio, dalle disposizioni di cui alla presente legge e dalle rispettive normative di settore, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela ambientale.

3. Le attività ed i servizi integrativi di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal titolare dell'autorizzazione o, in caso di impianti autostradali, della concessione. Il titolare può consentire a terzi lo svolgimento delle attività e dei servizi integrativi garantendo l'unitarietà dell'impianto di distribuzione di carburanti.

4. Nelle sole aree di servizio autostradali possono essere individuate zone destinate esclusivamente allo svolgimento di attività e servizi integrativi nel rispetto dello strumento urbanistico comunale.

5. L'apertura delle attività di cui al comma 1, successiva all'apertura dell'impianto, o il subingresso nelle attività esistenti, sono soggetti a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni normative di settore.

CAPO III - Funzioni e regimi amministrativi

Art. 88 - Funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono esercitate dalla Giunta regionale ai sensi del presente Titolo.

2. I comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 7, esercitano le funzioni amministrative concernenti gli impianti stradali, ad uso privato, ad uso privato per trasporto pubblico locale, per natanti e per aeromobili.

Art. 89 - Regimi amministrativi per gli impianti autostradali.

1. L'installazione di un impianto autostradale è soggetta a concessione rilasciata dalla struttura regionale competente. La domanda è presentata al SUAP competente per territorio.

2. Il potenziamento ed il trasferimento, all'interno del territorio regionale, di impianti autostradali esistenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente. La domanda è presentata al SUAP competente per territorio.

3. Sono soggetti a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio il subingresso nella titolarità della concessione relativa ad un impianto autostradale e le modifiche di cui all'articolo 83, comma 1 lettera x).

4. La ristrutturazione totale dell'impianto, qualora non comporti potenziamento, è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio, nel rispetto della normativa urbanistica, di prevenzione incendi, ambientale, fiscale e di sicurezza.

5. Il subingresso nella gestione dell'impianto, senza trasferimento nella titolarità della concessione, è soggetto a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio da parte del nuovo gestore.

6. L'impianto autostradale è attivato entro il termine stabilito dal corrispondente titolo edilizio a pena di decadenza della concessione.

7. Gli interventi di modifica dell'impianto autostradale sono realizzati in conformità alla vigente normativa in materia urbanistica, di prevenzione incendi, ambientale, fiscale e di sicurezza, attestata da apposita perizia redatta da tecnico abilitato e trasmessa al SUAP competente per territorio.

8. Alle concessioni per l'installazione degli impianti autostradali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 "Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione".

9. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7 detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:

a) il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della concessione e dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni. Il decorso di tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda;

b) il procedimento e i requisiti per il rinnovo della concessione prevedendo un termine per la conclusione del procedimento non superiore a sessanta giorni; il decorso di tale termine in assenza di un provvedimento di diniego, nel rispetto della legge n. 241 del 1990, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda;

c) il procedimento ed i termini per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 83, comma 1, lettera x), nonché i termini e le modalità per il successivo aggiornamento della concessione.

10. La cessazione definitiva dell'impianto autostradale è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio da parte del titolare della concessione.

11. La cessazione della conduzione dell'impianto autostradale è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio da parte del gestore.

Art. 90 - Regimi amministrativi per gli impianti stradali.

1. L'installazione di un impianto stradale, il suo trasferimento all'interno del territorio comunale, nonché il potenziamento degli impianti esistenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio nel rispetto della normativa urbanistica, di prevenzione incendi, ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

2. Sono soggetti a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e le modifiche di cui all'articolo 83, comma 1, lettera x).

3. La ristrutturazione totale dell'impianto stradale, qualora non comporti potenziamento, è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio nel rispetto della normativa urbanistica, di prevenzione incendi, ambientale, fiscale e di sicurezza nonché delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

4. Il subingresso nella gestione dell'impianto stradale, senza trasferimento nella titolarità dell'autorizzazione, è soggetto a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio da parte del nuovo gestore.

5. La detenzione degli oli esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

6. Gli interventi di modifica dell'impianto stradale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera x) e quelli previsti ai commi 3 e 5 sono realizzati in conformità alla vigente normativa in materia urbanistica, di prevenzione incendi, ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, attestata da apposita perizia redatta da tecnico abilitato e trasmessa al SUAP competente per territorio.

7. L'impianto stradale è attivato entro il termine stabilito dal corrispondente titolo edilizio a pena di decadenza dell'autorizzazione.

8. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 7 detta le disposizioni attuative del presente articolo e definisce in particolare:

a) il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 non superiore a novanta giorni. Il decorso di tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda;

b) il procedimento ed i termini per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 83, comma 1, lettera x), nonché i termini e le modalità per il successivo aggiornamento dell'autorizzazione.

9. I comuni, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle disposizioni attuative regionali di cui all'articolo 7, provvedono all'adeguamento dei procedimenti di competenza. Fino all'adeguamento delle disposizioni comunali si applicano le disposizioni regionali.

10. La cessazione definitiva dell'impianto stradale è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio da parte del titolare dell'autorizzazione.

11. La cessazione della conduzione dell'impianto stradale è soggetta a comunicazione al SUAP competente per territorio da parte del gestore.

Art. 91 - Requisiti.

1. Fermo restando il possesso in capo al soggetto istante dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, il rilascio dell'autorizzazione relativa all'attività di distribuzione di carburanti è subordinato alla disponibilità in capo al medesimo dell'area su cui insiste l'impianto, risultante da idoneo titolo giuridico.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il rilascio della concessione per l'installazione di un impianto autostradale è subordinato al possesso in capo al soggetto istante dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971.

Art. 92 - Impianti ad uso privato.

1. L'installazione di un impianto ad uso privato, come definito dall'articolo 83, comma 1, lettera g), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

2. Il trasferimento degli impianti ad uso privato all'interno del territorio comunale nonché il potenziamento degli impianti esistenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio.

3. L'impianto ad uso privato può anche essere dotato di infrastrutture di ricarica elettrica.

4. Sono soggette a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione relativa all'impianto ad uso privato e le modifiche di cui all'articolo 83, comma 1, lettera x).

5. La ristrutturazione totale dell'impianto, qualora non comporti potenziamento, è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

6. Gli interventi di modifica dell'impianto ad uso privato di cui all'articolo 83, comma 1, lettera x) e quelli di ristrutturazione previsti al comma 5 sono realizzati in conformità alla vigente normativa, con particolare riferimento alla materia urbanistica, di prevenzione incendi, ambientale, fiscale e di sicurezza, attestata da apposita perizia redatta da tecnico abilitato e trasmessa al SUAP competente per territorio.

7. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto espresso di erogare o cedere, a titolo oneroso o gratuito, il carburante a terzi, pena la decadenza dell'autorizzazione.

8. Agli impianti ad uso privato per trasporto pubblico locale si applica la medesima disciplina prevista per gli impianti ad uso privato, ad eccezione del divieto di rifornimento per i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i mezzi di servizio ausiliari di cui all'articolo 83, comma 1, lettera h).

9. Con le disposizioni attuative di cui all'articolo 7 la Giunta regionale definisce:

a) il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non superiore a sessanta giorni. Il decorso di tale termine in assenza di un provvedimento di diniego nel rispetto della legge n. 241 del 1990, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda;

b) il procedimento ed i termini per la comunicazione delle modifiche, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera x), nonché i termini e le modalità per il successivo aggiornamento dell'autorizzazione.

10. I comuni, entro novanta giorni dalla pubblicazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 7, provvedono all'adeguamento dei procedimenti di competenza. Fino all'adeguamento delle disposizioni comunali si applicano le disposizioni attuative regionali.

11. La cessazione definitiva dell'impianto ad uso privato è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio da parte del titolare del titolo abilitativo.

12. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita separatamente dalla titolarità dell'azienda o del ramo d'azienda cui si riferisce.

Art. 93 - Impianti per natanti ed aeromobili.

1. Agli impianti per natanti e per aeromobili si applicano i regimi amministrativi previsti per gli impianti stradali di cui all'articolo 90.

Art. 94 - Collaudo degli impianti e verifica quindicennale.

1. Ad ultimazione dei lavori, gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione, nonché quelli trasferiti, ristrutturati o potenziati, sono collaudati da un professionista abilitato.

2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione relativa all'impianto trasmette al SUAP competente per territorio il certificato di collaudo rilasciato dal professionista incaricato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia fiscale, di prevenzione incendi, ambientale e di sicurezza.

3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare della concessione o dell'autorizzazione relativa all'impianto trasmette al SUAP competente per territorio una perizia asseverata sottoscritta da un professionista abilitato attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale, nonché la conformità dell'impianto alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, fiscale e di sicurezza.

4. Gli accertamenti ed i controlli riguardanti la certificazione di collaudo e la perizia asseverata di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3, sono soggetti a verifica da parte degli enti ed amministrazioni competenti.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è sempre consentita l'effettuazione di controlli sul posto, anche concordati tra le amministrazioni coinvolte.

Art. 95 - Orari di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti.

1. Negli impianti stradali operanti con la presenza di personale l'orario settimanale di apertura è liberamente determinato dal gestore.

2. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

3. Gli impianti autostradali svolgono servizio continuativo con la presenza di personale, fatti salvi i casi previsti dalla normativa statale.

CAPO IV - Disposizioni particolari

Art. 96 - Impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a cinquecento litri o presso cantieri provvisori.

1. L'installazione di un impianto ad uso privato con una capacità pari o inferiore a litri 500, ovvero di un impianto ad uso privato presso cantieri provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi, è soggetta a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

2. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza, di prevenzione incendi e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, fiscale, ambientale e di sicurezza.

Art. 97 - Impianto ad uso privato presso sedimi aeroportuali.

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato situati presso sedimi aeroportuali possono rifornire anche gli automezzi appartenenti alle compagnie aeree operanti nell'ambito nello scalo e gli automezzi adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale.

Art. 98 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.

1. Il prelievo di benzina e gasolio in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per quantitativi superiori a sessanta litri e inferiori a mille litri, è soggetto a comunicazione da presentarsi al SUAP competente per territorio.

2. I recipienti per il prelievo dei carburanti di cui al comma 1 devono essere omologati. Il trasporto deve avvenire nel rispetto della vigente normativa di sicurezza e delle disposizioni in materia di circolazione stradale.

3. La comunicazione di cui al comma 1 indica l'impianto stradale presso il quale verrà effettuato il rifornimento.

4. Il titolare dell'autorizzazione o il gestore forniscono i soggetti muniti di comunicazione.

Art. 99 - Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Titolo e delle relative disposizioni attuative è esercitata dall'amministrazione regionale e dai comuni secondo le competenze di cui al Capo III del presente Titolo.

2. I soggetti titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, oltre che a fornire tutte le informazioni richieste.

CAPO V - Sanzioni

Art. 100 - Decadenza e revoca delle concessioni.

1. Le concessioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti presso gli impianti autostradali cessano per:

- a) scadenza del termine;
- b) decadenza del concessionario;
- c) revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

2. La decadenza e la revoca sono disposte, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971, dalla struttura regionale competente previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

3. La decadenza è disposta per inosservanza degli obblighi imposti dal presente Titolo, dalle disposizioni attuative, nonché dall'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 1971 e dal provvedimento di concessione quando l'inadempienza sia riconosciuta di gravità tale da compromettere la sicurezza o da turbare la continuità del servizio pubblico di distribuzione di carburanti.

4. La decadenza è inoltre disposta qualora il concessionario perda la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto.

5. Il provvedimento di decadenza o di revoca fissa il giorno di cessazione dell'esercizio dell'impianto; sino a tale data il titolare della concessione è obbligato a mantenere attivo l'impianto.

6. La scadenza del termine, la decadenza o la revoca comportano l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici occupate dai relativi impianti, salva diversa disposizione contenuta nell'atto di concessione o diverso accordo stabilito tra le parti.

7. La riduzione in pristino dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità stabiliti dai soggetti titolari delle aree occupate, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 84, comma 6.

8. La riduzione in pristino di cui al comma 6 è assicurata anche nel caso di chiusura dell'impianto autostradale per cessazione definitiva dell'attività o per trasferimento.

Art. 101 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.

1. L'attività degli impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e), i) e j) può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo non superiore a dodici mesi, salvo casi documentati di forza maggiore. La sospensione è comunicata al SUAP competente per territorio.

2. Decorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 senza che il titolare dell'autorizzazione abbia provveduto alla riattivazione dell'impianto, il comune, previa diffida a riattivare l'impianto nel termine massimo di venti giorni e in caso di inottemperanza, avvia il procedimento di decadenza dell'autorizzazione.

3. Qualora gli impianti di cui all'articolo 83, comma 1, lett. e), g), h), i) e j), siano posti in esercizio senza il prescritto collaudo o siano adibiti ad una destinazione diversa da quella oggetto del titolo abilitativo, è disposta dal comune, previa diffida ad adempiere, la chiusura degli impianti e la decadenza dei titoli abilitativi. Analogo provvedimento è disposto in caso di mancata presentazione della perizia quindicennale di cui all'articolo 94, comma 3.

4. Il comune, per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse pubblico, nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e territorio previsto all'articolo 86, può ordinare l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto, invitando il soggetto interessato a provvedere al trasferimento o all'adeguamento dell'impianto entro due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di inottemperanza il comune dispone la decadenza del titolo abilitativo.

5. La decadenza del titolo abilitativo comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal comune. Il ripristino è assicurato anche nel caso di trasferimento dell'impianto o di cessazione definitiva. Qualora non venga eseguito lo smantellamento ed il ripristino dell'area nei termini previsti dal provvedimento comunale, il comune provvede all'effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area con il recupero delle spese in via solidale nei confronti del titolare dell'impianto e del proprietario dell'area.

Art. 102 - Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni penali, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da euro 2.500 a euro 15.000 per colui che installa o esercisce un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 83, comma 1, lettere e), f), i) e j) in assenza o in difformità del titolo abilitativo o della concessione. Nel solo caso di assenza di titolo abilitativo o di concessione per detti impianti, sono, inoltre, disposti dal comune la chiusura immediata dell'impianto, la messa in sicurezza dello stesso, la rimozione di tutte le attrezzature, nonché il ripristino dell'area;
- b) da euro 1.000 a euro 5.000 per colui che installa un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato di cui all'articolo 83, comma 1, lettere g) e h) in assenza o in difformità dell'autorizzazione, ove prevista, ovvero rifornisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 92, comma 8, mezzi non di proprietà o in locazione o in detenzione al titolare dell'autorizzazione. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal comune la chiusura immediata dell'impianto, la messa in sicurezza dello stesso, la rimozione di tutte le attrezzature nonché il ripristino dell'area. Qualora non sia eseguito lo smantellamento e il ripristino dell'area nei termini previsti dal provvedimento comunale, il comune, previa diffida ad adempiere, dispone la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto e del prodotto giacente;
- c) da euro 2.500 a 15.000 per colui che procede alle modifiche o alla ristrutturazione totale dell'impianto in assenza di autorizzazione o di comunicazione. La messa in funzione dell'impianto, con riferimento alle modifiche o alla ristrutturazione effettuate, è sospesa dal comune sino alla presentazione della prescritta comunicazione ovvero sino al rilascio dell'autorizzazione alla ristrutturazione, ove prescritta;
- d) da euro 250 a euro 2.000 per colui che omette la comunicazione di trasferimento della titolarità della concessione e dell'autorizzazione relativa ad impianti autostradali, stradali, per natanti e per aeromobili;
- e) da euro 250 a euro 2.000 per colui che omette la comunicazione di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa ad impianti ad uso privato oppure la comunicazione di cui all'articolo 96;
- f) da euro 250 a euro 2.000 per l'omessa comunicazione di subingresso da parte del gestore senza trasferimento di titolarità dell'impianto;
- g) da euro 500 a euro 3.000 per colui che viola le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione di carburanti ai sensi dell'articolo 95. In caso di reiterazione è disposta anche la sospensione dell'esercizio dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto con il pagamento della sanzione in misura ridotta;

- h) da euro 500 a euro 3.000 per colui che preleva carburante in quantitativi superiori a sessanta litri in assenza o difformità della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 98. In caso di reiterazione è disposta anche la confisca delle attrezzature e del prodotto prelevato. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto con il pagamento della sanzione in misura ridotta;
- i) da euro 500 a euro 3.000 per colui che consente il rifornimento di carburante in quantitativi superiori a sessanta litri in assenza della prescritta comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 98. In caso di reiterazione è disposta anche la chiusura dell'impianto per un periodo di quindici giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto con il pagamento della sanzione in misura ridotta;
- j) da euro 500 a euro 3.000 per il titolare della concessione o del titolo abilitativo che omette la comunicazione di cessazione definitiva dell'impianto di carburanti;
- k) da euro 500 a euro 3.000 per il gestore che omette la comunicazione di cessazione della conduzione dell'impianto;
- l) da euro 1.000 a euro 5.000 per colui che trasferisce la titolarità del titolo abilitativo relativa ad un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato di cui all'articolo 83, comma 1, lettera g) separatamente all'azienda o al ramo d'azienda cui si riferisce;
- m) da euro 20.000 a euro 100.000 per il titolare della concessione o dell'autorizzazione che non provvede allo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito ai sensi degli articoli 100, comma 6 e 101, comma 5.

CAPO VI – Disposizioni transitorie e finali

Art. 103 - Norme transitorie e finali.

1. Le istanze per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo la normativa previgente, se corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

2. Fino all'adozione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 7 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali vigenti in materia di impianti stradali, autostradali, privati e per natanti in quanto compatibili.

Art. 104 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" è abrogata.

2. Sono o restano, inoltre, abrogate le seguenti leggi regionali e disposizioni di legge regionali modificative della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23:

a) comma 2 dell'articolo 53 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

b) articolo 14 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa- collegato alla legge finanziaria 2006 in

materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria”;

c) articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”;

d) articolo 77 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

e) legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 “Modifica della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 ‘Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”;

f) articoli 12, 13, 14 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione”.

TITOLO VII - Disposizioni finali sulla legge in generale Capo I – Disposizioni finali

Art. 105 - Disciplina transitoria e finale.

1. Sino all’adozione, da parte della Giunta regionale, della modulistica unificata, per l’esercizio delle attività di commercio da utilizzarsi presso il SUAP competente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, continuano a trovare applicazione le modulistiche regionali adottate ai sensi della vigente normativa.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, nonché del decreto legislativo n. 59 del 2010, in quanto compatibili.

3. Le funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

5. Restano salve le disposizioni relative alla vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 106 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2024, in euro 2.200.000,00 per l’esercizio 2025 e in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2026, da allocare alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio Reti Distributive e Tutela dei Consumatori” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026, si fa fronte:

a) per euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2024, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2025 e euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2026, con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività

delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.

b) per euro 200.000,00 per l'esercizio 2025, con le nuove entrate di cui all'articolo 22 allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni comuni</i>	15
CAPO I - Disposizioni comuni	15
Art. 1 - Ambito di applicazione.	15
Art. 2 - Finalità e principi.	15
Art. 3 - Sportello Unico per le Attività Produttive.	16
Art. 4 - Attività di monitoraggio.	16
Art. 5 - Regimi amministrativi.	17
Art. 6 - Requisiti soggettivi.	17
Art. 7 - Disposizioni attuative.	17
<i>TITOLO II - Commercio su area privata Capo I – Definizioni</i>	17
Art. 8 - Definizioni.	17
CAPO I - Commercio all'ingrosso, mercati all'ingrosso e alla produzione	
.....	19
SEZIONE I - Commercio all'ingrosso	19
Art. 9 - Attività di commercio all'ingrosso.	19
SEZIONE II - Mercati all'ingrosso e alla produzione	19
Art. 10 - Ambito di applicazione.	19
Art. 11 - Definizioni.	19
Art. 12 - Soggetti istitutori del mercato all'ingrosso e alla produzione.	
.....	20
Art. 13 - Gestione dei mercati all'ingrosso e alla produzione.	20
Art. 14 - Regolamento.	20
Art. 15 - Vigilanza.	20
Art. 16 - Abrogazioni.	21
CAPO II - Commercio al dettaglio su area privata	21
SEZIONE I - Indirizzi regionali	21
Art. 17 - Indirizzi regionali per l'esercizio dell'attività di commercio	
al dettaglio su area privata.	21
SEZIONE II - Politiche attive per lo sviluppo dell'attività commerciale	
.....	22
Art. 18 - Misure di politica attiva.	22
Art. 19 - Distretti del commercio.	22
Art. 20 - Commercio tradizionale.	22
Art. 21 - Luoghi storici del commercio.	22
Art. 22 - Sostenibilità territoriale e sociale.	23
Art. 23 - Interventi a sostegno del settore commercio.	23
SEZIONE III - Disciplina dell'attività di commercio al dettaglio su area	
privata	23
Art. 24 - Tipologia di esercizi commerciali.	23
Art. 25 - Esercizi di vicinato.	23
Art. 26 - Medie strutture di vendita.	24
Art. 27 - Grandi strutture di vendita.	25
Art. 28 - Disciplina delle grandi strutture di vendita a rilevanza	
regionale.	26
Art. 29 - Orari di apertura e di chiusura.	27
Art. 30 - Pubblicità dei prezzi.	27

SEZIONE IV - Requisiti urbanistici, edilizi, ambientali e viabilistici per l'esercizio dell'attività	27
Art. 31 - Requisiti urbanistici ed edilizi.....	27
Art. 32 - Requisiti ambientali e viabilistici.....	29
SEZIONE V - Forme speciali di vendita al dettaglio e vendite straordinarie	29
Art. 33 - Outlet e temporary stores.	30
Art. 34 - Vendite straordinarie.....	30
SEZIONE VI - Sanzioni, norme transitorie e finali.....	30
Art. 35 - Sanzioni.....	30
Art. 36 - Norme transitorie.	31
Art. 37 - Abrogazioni.....	31
<i>TITOLO III - Commercio al dettaglio su aree pubbliche</i>	32
CAPO I - Definizioni e funzioni amministrative.....	32
Art. 38 - Definizioni.....	32
Art. 39 - Funzioni della Regione.	33
Art. 40 - Funzioni dei comuni.....	33
CAPO II - Esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.....	33
Art. 41 - Tipologie di attività.....	33
Art. 42 - Esercizio dell'attività.....	33
Art. 43 - Imprenditori agricoli.	34
Art. 44 - Regolarità contributiva.....	35
Art. 45 - Subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche.....	35
Art. 46 - Decadenza del titolo abilitativo.....	35
CAPO III - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo e fiere	36
Art. 47 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.....	36
Art. 48 - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo riservati agli operatori non professionali.	36
Art. 49 - Fiere.....	37
CAPO IV - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali	37
Art. 50 - Sanzioni.....	37
Art. 51 - Norme transitorie e finali.	38
Art. 52 - Abrogazioni.....	38
<i>TITOLO IV - Stampa quotidiana e periodica</i>	39
CAPO I - Disposizioni in materia di vendita di stampa quotidiana e periodica.....	39
Art. 53 - Ambito di applicazione e finalità.	39
Art. 54 - Definizioni.....	39
Art. 55 - Esercizio dell'attività.	40
Art. 56 - Forme particolari di vendita di stampa quotidiana e periodica.....	40
Art. 57 - Disposizioni per i punti vendita non esclusivi.	41
CAPO II - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali	41
Art. 58 - Vigilanza e sanzioni.	41
Art. 59 - Disposizioni transitorie e finali.	41
<i>TITOLO V - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande</i>	42
CAPO I - Ambito di applicazione, attività escluse e definizioni.....	42
Art. 60 - Ambito di applicazione.	42

Art. 61 - Attività di somministrazione presso circoli privati e strutture assimilate.	42
Art. 62 - Definizioni.....	43
Capo II - Programmazione comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	44
Art. 63 - Criteri comunali.	44
CAPO III - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	45
Art. 64 - Requisiti e tipologia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.....	45
Art. 65 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.	45
Art. 66 - Disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone sottoposte a tutela.....	46
Art. 67 - Disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non sottoposte a tutela.....	46
Art. 68 - Ulteriori attività soggette a SCIA.....	47
Art. 69 - Somministrazione non assistita.	47
Art. 70 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.....	48
Art. 71 - Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma stagionale.	48
Art. 72 - Somministrazione con apparecchi automatici.....	48
Art. 73 - Subingresso.	49
Art. 74 - Cessazione e sospensione dell'attività.	49
Art. 75 - Gestione di reparto.	49
Art. 76 - Decadenza e sospensione.	50
CAPO IV - Orari e pubblicità dei prezzi	50
Art. 77 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.	50
Art. 78 - Pubblicità dei prezzi.	51
CAPO V - Sanzioni, disposizioni transitorie e finali.....	51
Art. 79 - Sanzioni.	51
Art. 80 - Abrogazioni.....	52
Art. 81 - Norme transitorie e finali.	52
<i>TITOLO VI - Impianti di distribuzione di carburanti.....</i>	<i>53</i>
CAPO I - Disposizioni generali	53
Art. 82 - Finalità e ambito di applicazione.	53
Art. 83 - Definizioni.....	53
CAPO II – Impianti di distribuzione di carburanti	55
Art. 84 - Caratteristiche tecniche degli impianti di distribuzione di carburanti.	56
Art. 85 - Localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti.	57
Art. 86 - Incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti con il territorio.	58
Art. 87 - Attività e servizi integrativi.....	58
CAPO III - Funzioni e regimi amministrativi.....	58
Art. 88 - Funzioni amministrative.....	58
Art. 89 - Regimi amministrativi per gli impianti autostradali.	59

Art. 90 - Regimi amministrativi per gli impianti stradali.	60
Art. 91 - Requisiti.	61
Art. 92 - Impianti ad uso privato.....	61
Art. 93 - Impianti per natanti ed aeromobili.	62
Art. 94 - Collaudo degli impianti e verifica quindicennale.	62
Art. 95 - Orari di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti.	62
CAPO IV - Disposizioni particolari.....	62
Art. 96 - Impianto ad uso privato con capacità pari o inferiore a cinquecento litri o presso cantieri provvisori.....	63
Art. 97 - Impianto ad uso privato presso sedimi aeroportuali.	63
Art. 98 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali.....	63
Art. 99 - Vigilanza e controllo.....	63
CAPO V - Sanzioni.....	63
Art. 100 - Decadenza e revoca delle concessioni.	63
Art. 101 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione.....	64
Art. 102 - Sanzioni amministrative.....	65
CAPO VI – Disposizioni transitorie e finali.....	66
Art. 103 - Norme transitorie e finali.	66
Art. 104 - Abrogazioni.....	66
<i>TITOLO VII - Disposizioni finali sulla legge in generale Capo I –</i>	
<i>Disposizioni finali.....</i>	<i>67</i>
Art. 105 - Disciplina transitoria e finale.	67
Art. 106 - Norma finanziaria.....	67